

## 1ª TORNATA DEL 7 AGOSTO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE TECCHIO, PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** Domanda del deputato Minghetti sulle cose di Sicilia — Risposte e informazioni del ministro Rattazzi, presidente del Consiglio — Osservazioni del deputato Sineo circa la legalità degli atti del generale Garibaldi, e repliche del presidente del Consiglio — L'incidente ha termine = Verificazione di elezioni — Elezione del collegio di Oristano — Irregolarità — Proposta d'inchiesta del deputato Sineo — Osservazioni dei deputati Catucci e Salaris, relatore — L'elezione è convalidata. = Lettera del deputato Marchese per ispiegazioni sulla sua condizione — Schiarimenti del guardasigilli — Si classifica fra i deputati impiegati = Relazione sull'elezione del collegio di Bibbiena — Controversie, accuse al candidato — Il deputato Salaris combatte la validità — Parlano i deputati Fabrizj G., relatore, Cini, Romano G., ed il ministro per l'interno — L'elezione è convalidata = Discussione del disegno di legge per trasferimento dei beni ecclesiastici al demanio — Proposizione sospensiva del deputato D'Ondes-Reggio, oppugnata dal ministro per le finanze — Osservazioni del deputato Romano G. — Spiegazioni del ministro guardasigilli — Reiezione della proposta sospensiva — Osservazioni generali e proposta del deputato De Luca — Considerazioni generali, e voto in favore del progetto, del deputato Mancini.

La seduta è aperta alle ore 8 1/4 antimeridiane.

**NEGROTTO**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato, ed espone il seguente sunto di petizioni :

8618. Bellei Gaetano, Ruori Pietro, Margini Giacomo, già addetti al corpo denominato dei *Trabanti*, posti a riposo con decreto del 27 ottobre 1859 dal dittatore delle provincie modenesi, domandano sia loro aumentata la pensione.

8619. Boggiani, insinuatore giubilato, di Mombertoli, provincia di Alessandria, trasmette alcune considerazioni intorno all'attuazione della legge 21 aprile scorso sulle tasse di registro.

8620. La Rosa Antonino, da Milazzo, esposti i servizi prestati in qualità di ufficiale sanitario presso lo sciolto esercito meridionale, domanda il posto di medico-chirurgo nella casa di pena in quella città o qualche altro impiego o pensione.

**PRESIDENTE.** Si apre la discussione sul passaggio dei beni della Cassa ecclesiastica al demanio.

### INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI MINGHETTI E SINEO SULLE COSE DI SICILIA.

**MINGHETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINGHETTI.** Prima di passare alla discussione, io intenderei chiedere all'onorevole presidente del Consiglio se egli ha notizie da comunicare alla Camera rispetto alla Sicilia. In talun giornale del mattino si trovano voci incerte, vaghe, ma pur tali da poter allarmare lo spirito pubblico; ed è per ciò che io prego l'onorevole presidente del Consiglio di partecipare alla Camera quelle informazioni e quei ragguagli che il Governo abbia ricevuto.

**RATTAZZI**, presidente del Consiglio. Ringrazio l'onorevole Minghetti che mi porge l'occasione di rettificare alcune voci che si fanno correre nei giornali, e di mettere nel tempo stesso in avvertenza la Camera ed il paese di non prestare alcuna fede a tutte quelle false notizie che, non so per quale spirito, si vanno divulgando, e disgraziatamente sono anche ripetute dalla stampa.

**SINEO.** Chiedo di parlare.

**RATTAZZI**, presidente del Consiglio. Se l'onorevole Sineo non vuol essere posto in avvertenza...

**SINEO.** Io ho chiesto di parlare. Non sa che cosa voglia dire.

**RATTAZZI**, presidente del Consiglio. Quando interrompe, vuol dire che non vuole avere quest'avvertimento.

Prego dunque la Camera ed il paese di avere que-

st'avvertenza, perchè il Governo è disposto, e credo sia suo stretto dovere, che tuttavolta che vi potranno essere notizie, le quali giungano di Sicilia, e che siano tali da potersi considerare come positive, debbano immediatamente rendersi pubbliche, acciocchè ognuno sappia in quale condizione versa il paese.

Premesse queste dichiarazioni, dirò all'onorevole Minghetti ed alla Camera non essere assolutamente vero che nè oggi, nè ieri, nè anteriormente siano giunte notizie dalla Sicilia le quali possano in qualunque modo gettare un allarme nel paese; non esser vero che vi siano stati fatti d'armi e vittorie del generale Garibaldi, perchè non vi può essere vittoria nè da una parte, nè dall'altra quando non vi è stato alcun conflitto. Ora mi è grato poter assicurare la Camera che non vi ebbe scontro tra il generale Garibaldi e le nostre truppe.

Pare però che il generale Garibaldi non abbia voluto cedere alla voce del Re, e dico *pare* perchè io ho ancora fiducia che, malgrado le prime dichiarazioni che egli fece allorché gli si diede notizia del proclama del Re, malgrado le prime dichiarazioni le quali suonavano di non volere ascoltare quella voce autorevole, io spero ancora che egli vorrà ascoltarla prima di venire a qualche atto; ma finora le cose sono precisamente nello stato in cui erano prima.

Non si sa neppure positivamente in che posizione si trovi il generale Garibaldi co'suoi volontari, perchè prima era nel campo di Ficuzza, e pare ora abbia abbandonato questo posto per portarsi verso Castrogiovanni; ma nemmeno nella città di Palermo, d'onde ci giungono queste notizie, si sa quale posizione egli occupi. Del resto la Camera comprende che la posizione può essere cambiata da un istante all'altro. Quello però che è positivo si è che fortunatamente non vi fu scontro tra i volontari e le nostre truppe, ed io spero che scontro non vi sarà. (*Bene!*)

Non è poi assolutamente vero, e lo dico nel modo più assoluto, che vi sia stata la menoma diserzione nelle nostre truppe, anzi tutte le notizie che ci giungono reeano che lo spirito delle truppe è eccellente (*Benissimo!*), e che esse certamente non abbandoneranno giammai la nostra bandiera, che non vi sarà mai tra i nostri soldati un ribelle alla voce del Re. Questo, o signori, è un fatto positivo su cui la Camera può essere tranquilla. (*Bene! Bravo!*)

È vero d'altra parte che le popolazioni sono calme, che la città di Palermo è sempre tranquilla, come è vero del pari che vi sono diserzioni nel campo di Garibaldi, ed a fronte di questi fatti e di queste manifestazioni, spero si convincerà meglio il generale Garibaldi della falsa via in cui egli si condurrebbe laddove non volesse sottomettersi alla parola del Re, al voto del Parlamento.

Altronde, lo ripeto, quando vi saranno dati precisi, quando vi sarà qualche avvenimento che possa giustamente interessare il paese, il Ministero non mancherà

di dare immediatamente cognizione di tutto quanto è avvenuto.

Intanto richiamando quanto ho detto in principio, è assolutamente necessario che si stia in avvertenza per tutte le voci che, o per malizia, o per altre cause, si fanno circolare intorno a questi fatti.

Io spero che in questo modo sarà soddisfatto l'onorevole Minghetti, e lo sarà pure la Camera.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo parla su quest'incidente?

**SINEO.** Sissignore.

*Voci.* No! no! Basta! basta!

**MINGHETTI.** Io non ho inteso di fare un'interpellanza.

**SINEO.** Come ha parlato l'onorevole Minghetti, credo che può parlare il deputato Sineo; dunque mi lascio la parola che mi ha data il presidente.

Io riconosco la *convenienza* del consiglio dato dall'onorevole ministro Rattazzi, di non accogliere troppo leggermente le voci che possono correre, e specialmente di non dar ascolto ad alcuni giornali i quali certe volte si mostrano troppo facili a riprodurre qualsiasi vana diceria.

Ma io prego l'onorevole presidente del Consiglio di avvertire che chi tante volte sparge o fa spargere voci veramente sconvenienti è il giornale ufficiale, il quale è fra quelli che riferirono poco fa un riprovevole telegramma: il telegramma col quale si dice che l'esercito *insegue Garibaldi*.

Sono queste parole così sconvenienti, così antinazionali (*Oh! oh! — Mormorio*) ch'io avrei voluto vederle respinte da qualunque giornale italiano. Io non posso prescindere dal biasimarle altamente, e ripeto che quella è una formula antinazionale. (*Reclamazione*)

Del resto poi non solo il giornale ufficiale, ma altri giornali, ai quali certamente non attribuisco la stessa importanza, troppo spesso inseriscono dichiarazioni e commenti i quali favoriscono un fatale equivoco.

Quando si è parlato del programma del 3 agosto, l'onorevole presidente del Consiglio ha fatto una dichiarazione leale, come veramente doveva fare un ministro costituzionale. Egli ha detto che non si trattava che di un atto governativo ordinario che è sotto la responsabilità ministeriale. Era necessaria questa dichiarazione, e fu bene accolta.

Non si tratta dunque più della persona del Re, e non vedo perchè l'onorevole ministro, favorendo ancora questo equivoco, viene a dire che Garibaldi non ascolta la parola del Re. (*Esclamazioni — A destra ed al centro: Sì! sì!*) Si tratta di ascoltare o no la parola dei ministri. (*Al banco dei ministri: No! no! — Rumori prolungati*)

Il Governo costituzionale che oggi è presieduto dall'onorevole Rattazzi, domani potrebbe essere presieduto dal generale Garibaldi.

Dunque non vedo perchè l'onorevole Rattazzi, ministro e presidente del Consiglio abbia diritto più di ogni altro di coprirsi col nome del Re. (*Mormorio*)

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 7 AGOSTO

L'onorevole Rattazzi dovrebbe ricordarsi che al 1° dicembre 1848 egli era in una condizione non molto dissimile da quella in cui si trova attualmente Garibaldi e che al 16 dicembre 1848 egli faceva parte dei Consigli di Carlo Alberto. Questo accade in tutti i Governi costituzionali.

In quanto poi al dire che Garibaldi sia o non sia in opposizione alla legge, in questo ciascuno può avere veramente la sua opinione (*No! no! — Rumori*)

Signori, quando il Ministero è venuto in quest'aula ad accusare i delitti, i crimini di Sarnico, i tribunali ne hanno poi fatta giustizia; si è veduto che non c'era che una vana ombra che si è dissipata nel santuario della giustizia.

*Voci.* L'ordine del giorno!

**SINEO.** Lo stesso può accadere di tutti questi fatti e di queste accuse degli intendimenti di Garibaldi. Quando siano chiamati alla vera stregua della giustizia si riconoscerà forse, anzi io sono persuaso che Garibaldi sin qui non ha fatto che usare dei suoi diritti di libero cittadino (*Viva ilarità e rumori*), e sino a tanto che non è un tribunale competente...

*Voci.* C'è la Camera. (*Rumori*)

**SINEO.** Neanco la Camera non è al disopra dello Statuto, come non lo è il Ministero. Tutti, tutti siamo sudditi dello Statuto; tutti, nessuno eccettuato, sono costretti come Garibaldi ad inchinarsi allo Statuto. (*Rumori*)

Lo Statuto vuole che ci sia un Governo responsabile il quale può e deve mutare secondo che muta la pubblica opinione, la quale è il miglior giudice di quello che si deve fare, massimamente nelle grandi questioni politiche. (*Rumori*)

Il Re può domani scegliere consiglieri (*Basta! basta!*) i quali pensino precisamente all'opposto di ciò che pensano gli attuali ministri su ciò che concerne la gran causa del comune riscatto, della indipendenza italiana e del modo di conseguirla.

Io dico pertanto che non si deve anticipare su questi giudizi, poichè qui d'altro non si tratta che di atti governativi.

*Voci.* Si tratta della legge!

**SINEO.** E dov'è la legge sancita dal Parlamento che possa dirsi essersi violata?

Io contrasto al Ministero il diritto di mettere il Re da un lato, e dall'altro un partito per poterlo condannare! (*Rumori generali*) Il Re non appartiene a nessun partito. Noi siamo tutti egualmente col Re, noi abbiamo tutti eguale affetto alla dinastia e diritto all'affetto del Ré; il Re non ama il signor Rattazzi più di quello che ami Garibaldi. Bensì, secondo che gli addita la sua prudenza illuminata dalla pubblica opinione, egli sceglie e muta i suoi consiglieri.

Quando dunque si tratta... (*Rumori prolungati*)

*Voci.* All'ordine del giorno! Basta!

**SINEO.** Io non intendo di protrarre più oltre questa discussione. Ho adempito ad un dovere protestando contro un pericoloso equivoco e contro prematuri giu-

dizi. Questi possono essere giudizi simili a quelli che il Governo portò sui fatti di Sarnico. Non si può preventivamente giudicare su fatti non ben conosciuti. Siantochè non ha pronunciato un legittimo tribunale, io dico che ciascuno ha diritto di sostenere che i suoi atti sono conformi alle leggi. (*Rumori e ilarità*)

*Molte voci.* All'ordine del giorno!

**RATTAZZI,** presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**RATTAZZI,** presidente del Consiglio. Comprenderà la Camera che mi è assolutamente impossibile lasciar passare le parole dell'onorevole Sineo; quantunque pronunciate in mezzo ai giusti rumori di riprovazione della Camera, non mi è possibile lasciarle passare senza una protesta.

Signori, se le teorie che è venuto svolgendo l'onorevole Sineo potessero essere ammesse, sorgerebbe l'anarchia e la ribellione sarebbe stabilita in diritto. (*Bravo! Bene!*)

Il deputato Sineo dice che anche dopo il proclama del Re, anche dopo il voto del Parlamento, il generale Garibaldi è in diritto di opporsi e di chiamare i suoi volontari alle armi.

Io rispondo anzitutto (*Con forza*) che, anche senza il proclama del Re, anche senza il voto del Parlamento, il generale Garibaldi non aveva questo diritto, perchè il diritto di chiamare sotto le armi, di fare proclami, di arrolare, di muovere la guerra non è dato a nessun cittadino per quanto grande egli sia (*Vivi segni di approvazione*); questo diritto è dato dallo Statuto soltanto alla Corona; quindi, quand'anche il Re non avesse parlato, quand'anche il Parlamento non avesse espresso il suo voto, il generale Garibaldi con questo fatto si metteva fuori della legge. (*Vivi segni di assenso*)

Ma molto più, o signori, egli si pone fuori della legge quando, dopo il proclama del Re, non può più muovere dubbio alcuno sulle intenzioni del Governo. (*Bene!*)

Diceva l'onorevole Sineo: i Governi si mutano; oggi può essere che il Governo non voglia la guerra, domani un altro Ministero, d'accordo col Re, la vorrà.

Ebbene, o signori, quando il Re ci chiamerà, quando il Re o coi consiglieri attuali, o, mutati i suoi consiglieri, credesse che si dovesse seguire un'altra politica, che l'ora fosse suonata, allora a quel punto il generale Garibaldi, rispondendo a quella voce, sarebbe nella legge; ma finchè la voce del Re non si è fatta sentire, finchè il Re non ha dichiarato la guerra, chiunque alzi questa bandiera, alza la bandiera della ribellione. (*Bene!* — *Segni di approvazione*)

Il deputato Sineo diceva ancora: voi volete coprirvi col nome del Re.

No, signori, non è il Ministero attuale che intende coprirsi col nome del Re; nè, credo, vi sarà mai alcun Ministero che intenda ciò fare. I ministri conoscono i loro

doveri, sono essi che devono coprire la Corona e non il Ministero che debba essere coperto dal Re.

Ma mentre il Re è irresponsabile, mentre dev'essere coperto da un Ministero responsabile, voi non potete togliere la sua personalità, e quando il Re alza la voce, o firma un decreto, voi non potete muover dubbio sulla vera e reale intenzione in quell'atto manifestata.

Bensì il Re non è responsabile; qualunque siano le conseguenze che possano sorgerne, i ministri soli hanno a darne conto: ma la sua volontà fu manifestata e niuno può muover dubbio sulla esistenza di questa volontà.

Dunque il generale Garibaldi, il quale ha letto il proclama del Re, non può muover dubbio sulle vere e reali sue intenzioni, asserendo che questo è semplicemente un atto de' suoi ministri.

Rettificati in tal modo i principii manifestati dall'onorevole Sineo, e rinnovando la dichiarazione che mi meraviglio come in questa Camera si possano enunziare teorie di questo genere le quali, se fossero ammesse, condurrebbero, come dissi, direttamente all'anarchia, dirò due parole su ciò che riguarda la *Gazzetta Ufficiale* e le notizie che vi si danno.

L'onorevole Sineo diceva che i colpevoli delle notizie che si spargono sono i ministri, poichè esse stanno nel giornale ufficiale. Ma egli avrebbe dovuto scorgere che in quella parte il giornale ufficiale altro non fa che riferire dispacci privati dell'Agenzia Stefani, come vi è esplicitamente notato. Questi sono i dispacci che una agenzia privata trasmette, come a tutti i giornali, così anche alla *Gazzetta Ufficiale*; ma questa nel pubblicarli coll'intestazione dichiara tutti i giorni che si tratta di dispacci privati e che essa non intende assumere veruna responsabilità intorno alla verità dei fatti e delle notizie che vi si contengono.

Non può dunque l'onorevole Sineo dal fatto di questa pubblicazione nel giornale ufficiale trarre argomento per far imputabile il Ministero se certe voci si diffondono.

A riguardo poi dei dispacci di quell'agenzia io debbo dire alla Camera di stare sommamente in avvertenza, perchè non sempre le notizie che giungono a quell'agenzia e che si diffondono col mezzo del telegrafo sono esatte, anzi molte volte sono inesattissime, e bene spesso anche appoggiate a fatti che non hanno ombra di fondamento.

Io dunque respingo assolutamente tutta la responsabilità che l'onorevole Sineo vorrebbe apporre al Governo per le dichiarazioni che nei dispacci si contengono.

Credo in questo modo di avere abbastanza risposto a tutte le osservazioni del deputato Sineo. (*Bravo!*)

**SINEO.** Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

*Voci.* L'ordine del giorno!

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha la parola per un fatto personale.

**SINEO.** L'onorevole presidente del Consiglio, per poter

accusare le mie parole, le ha rifabbricate. (*No! no!*) Vedranno che le ha rifabbricate.

**BATTAZZI, presidente del Consiglio.** La Camera le ha intese.

**SINEO.** Ha inteso ed intenderà; e ciò che sta scritto nei fogli degli stenografi non si può mutare. (*Bene!*)

L'onorevole presidente del Consiglio ha rifabbricato il mio sistema per aver il piacere di combatterlo. Io non ho mai messo avanti teorie che siano lontane dalla retta via della Costituzione.

L'onorevole presidente del Consiglio dovrebbe ben essere persuaso che io sono tanto rigoroso osservatore della Costituzione quanto possa esserlo egli stesso. Bensì io dico che voi non potete giudicare sopra fatti che non conoscete appieno.

*Voci.* Ma il fatto personale, dov'è? (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** La prego di restringersi al fatto personale.

*Voci.* L'ordine del giorno! (*Vivi rumori*)

**SINEO.** Non si è mai usato d'impedire ai deputati di difendere le proprie teorie quando sono accusate d'incostruzionalità. È una novità che la Camera non vorrà certo adottare.

**PATERNOSTRO.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**SINEO.** Io ho detto, signori, che noi non possiamo ammettere dei fatti senza averne compiuta conoscenza, e nello stesso modo che un tribunale non condanna prima di esser certo, con mezzi legittimi, dei fatti che gli sono denunziati, così la Camera non può anticipare il suo giudizio sui fatti che si imputano al generale Garibaldi. E qui mi è bastato di ricordare che il Governo ha usato lo stesso linguaggio quando si è trattato dei fatti di Sarnico... (*Proteste, interruzioni*)

*Voci.* Il fatto personale!

**SINEO...** rispetto ai quali i tribunali non hanno trovato ombra di vero nelle accuse del Governo. Ciò che è accaduto nei fatti di Sarnico potrà accadere egualmente per gli affari di Sicilia.

Noi non dobbiamo mettere... (*Rumori, segni d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** La prego di restringersi al fatto personale.

**SINEO.** Invito il presidente a far mantenere il silenzio.

*Molte voci.* All'ordine! È ora di finirlo! Basta! (*Rumori generali*)

**PRESIDENTE.** Se tutta la Camera grida ch'ella è fuori del fatto personale...

**PATERNOSTRO.** (*Con fuoco.*) I fatti che succedono in Sicilia son forse fatti personali? Si abusa stranamente della nostra sofferenza.

**PRESIDENTE.** Si limiti al fatto personale.

**PATERNOSTRO.** Ci gettano nell'anarchia, e poi vengono ad imporre con i loro discorsi!

**SINEO.** Quando il signor Paternostro si sarà persuaso che egli debba rispettare la libertà e la dignità

1ª TORNATA DEL 7 AGOSTO

de' suoi colleghi, continuerò il mio discorso. (*Nuovi richiami*)

**PATERNOSTRO.** Io non mi persuado...

**PRESIDENTE.** Parli del fatto personale.

**SINEO.** Io ho diritto di ottenere che le mie idee non siano travisate. Io non contrasto, anzi riconosco ed, ove fosse d'uopo, ecciterei il Governo ad usare de' suoi diritti, qualora questi diritti fossero lesi; ecciterei il Governo a far rispettare la legge, qualora la legge fosse violata.

Si può denunciare una violazione della legge quando di ciò non si hanno le prove? (*Rumori*) Quando il Governo stesso viene a dirci che non si deve prestar fede ai telegrammi Stefani (*Rumori*) che riguardano i fatti di Garibaldi?

Io credo dunque, e specialmente in questo insisto, che non si debba confondere la persona del Re col Governo, e che l'opposizione al Governo, sintantochè non viola la legge, è perfettamente legittima e perfettamente costituzionale.

**PRESIDENTE.** Ha terminato il fatto personale?

**SINEO.** Ora mi resta a dire due parole circa l'ordine del giorno. (*No! no! — Rumori*)

Non si vorrà votare l'ordine del giorno senza che sia discusso.

Dirò poche parole.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che i dispacci dell'agenzia Stefani non sono ufficiali: ma il Governo ha certamente l'uso dei telegrammi, ne ha il monopolio, e quando l'agenzia Stefani dà dei telegrammi erronei, sconvenienti, il Governo, lungi dall'aver l'obbligo d'inserirli, ha il dovere di rettificarli nella gazzetta ufficiale. (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'ordine del giorno. (È approvato.)

**VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Salaris ha la parola per riferire sopra un'elezione.

**SALARIS, relatore.** In nome del IV ufficio riferisco sulla elezione di Oristano.

Questo collegio si compone di nove sezioni: il totale degli elettori iscritti è di 2113. Intervennero alla prima votazione 651 elettori. La distribuzione dei voti fu fatta nel modo seguente: 448 furono dati al generale Boyd Gioachino, 133 al consigliere d'appello Mura Giovanni Maria, 29 voti furono riportati dal signor Giovanni Antonio Sanna; 37 furono dispersi, 4 voti furono annullati.

Avendo riportato la maggioranza di voti il generale Boyd ed il consigliere Mura, fu stabilito il ballottaggio fra questi due.

Al secondo scrutinio intervennero 831 votanti; e furono dati voti 587 al generale Boyd, 234 al suo competitore. Fu quindi proclamato dalla sezione principale eletto il generale Boyd.

Le operazioni del collegio presentano due sole irregolarità.

**BICCIABDI.** Domando la parola.

**SALARIS, relatore.** Una delle irregolarità consiste in ciò che una delle sezioni tralasciò d'adempire al disposto dell'articolo 81 della legge elettorale il quale prescrive che si debba nel processo verbale far menzione degli elettori che fanno scrivere le loro schede da altri elettori di loro confidenza.

L'altra irregolarità avvenne nella sezione di Solarussa, la quale nel suo verbale consegna la cifra di 38 elettori iscritti, mentre figurano 54 quelli che votarono nel secondo scrutinio.

Queste sono le irregolarità che appaiono dal processo verbale.

Però l'ufficio ha creduto di non dover tener gran conto di coteste irregolarità.

**SINEO.** Chiedo di parlare.

**SALARIS, relatore.** L'ufficio si persuase che la sezione di Solarussa abbia scambiato il numero degli iscritti col numero degli intervenuti.

V'ha argomento a convincersene da ciò che non ha guari la Camera annullava l'elezione di questo collegio, e la sezione di Solarussa risultava composta di 119 elettori.

Altra considerazione faceva l'ufficio intorno a questo errore. Infatti non sfuggiva al vostro ufficio che il numero degli elettori intervenuti fu appunto di 38.

L'affermazione quindi dell'ufficio di essere di soli 38 votanti composta la sezione di Solarussa, quando gli elettori sono in realtà in numero maggiore, non parve all'ufficio IV un motivo di sospendere l'approvazione di questa elezione o di proporre l'annullamento.

Non posso nè devo tacere alla Camera l'esistenza di due proteste contro questa elezione.

La prima è sottoscritta dall'elettore Francesco Carta, ed è del seguente tenore:

« L'elettore sottoscritto richiama a quest'ufficio onde si faccia rilevare nel processo verbale che va a redigersi, che si domanda al Parlamento un'inchiesta onde constatare che nel mandamento di Milis gli elettori vennero pagati onde votare per il generale Boyd, e si riserva somministrare i nomi non solo di questi elettori, ma anche dei testimoni, onde comprovare il richiamo. »

Questa è una delle proteste. La seconda è concepita in questi termini:

« Il sottoscritto, elettore della sezione principale, intende presentare all'ufficio della medesima la seguente protesta onde si unisca al processo verbale da rimettersi alla Camera:

« 1° Che fra i membri che vennero nominati per costituire l'ufficio della sezione secondaria di Milis vi fu il notaio Pischedda, che riportava un sufficiente numero di voti perchè fosse nominato scrutatore o quanto meno invitato ad assumere la qualità di scrutatore, vi avesse rinunciato;

« 2° Che il Pischedda assunse la qualità di scrutatore

per essere stato votato oppure eletto di proprio moto dall'ufficio. »

Di queste proteste l'ufficio fece il conveniente esame; ma, ritenuto che la prima non accenna che vagamente a fatti di corruzione senza che ne somministri le prove necessarie, o quanto meno dia schiarimenti che possano indurre a credere che l'elezione sia il risultato della supposta corruzione, parve all'ufficio non bastasse il dire di riservarsi la prova della corruzione; perocchè l'elezione non si potrebbe far dipendere dalle riserve di questo o di quell'altro elettore. La Camera ben vede che l'ufficio non poteva arrestarsi a questa protesta e proporle l'inchiesta che si domanda dall'elettore Francesco Carta.

La seconda protesta, la quale specifica un fatto di qualche importanza, fu pure presa a maturo esame dal vostro ufficio.

In questa protesta ci si dice che certo notaio Pischedda venisse eletto scrutatore nella di lui sezione elettorale, e che non pertanto senza di lui rinuncia sia stato escluso dall'ufficio elettorale definitivo. Si dice di più che in sua vece sia stato chiamato altri, il quale non risulta abbia conseguito un numero di voti per essere scrutatore. Il fatto, se fosse vero, sarebbe gravissimo, perocchè l'ufficio elettorale non presenterebbe quelle guarenzie che la legge richiede, e che sono indispensabili, perchè s'abbia dagli elettori la fiducia che devesi riporre nei membri dell'ufficio elettorale.

Ma questa protesta è in contraddizione col relativo processo verbale, e l'ufficio vostro non poteva dar fede maggiore alla protesta di quella che doveva al processo verbale dell'ufficio elettorale.

La protesta, o signori, è sottoscritta da un solo elettore, mentre il verbale di cui parlo, e di cui si vorrebbe affermare l'inesattezza, è sottoscritto da cinque elettori membri dell'ufficio elettorale, e da un segretario anche elettore. La Camera comprenderà dunque che l'ufficio non poteva per il fatto allegato proporre nè l'inchiesta, nè l'annullamento della elezione.

L'ufficio si trovò nella necessità di prestare fede al processo verbale o credere a queste proteste; fra le due cose l'ufficio credè dovesse piuttosto tener conto del processo verbale, il quale è redatto regolarmente, ritenendo inesatto il contenuto nella protesta.

Farò inoltre osservare che l'elettore che protesta è iscritto nelle liste della sezione principale, e non nelle liste della sezione l'operato della quale forma oggetto della protesta suddetta, la quale fu pure presentata nella sezione principale, e non in quella di Milis, in cui l'ufficio avrebbe potuto smentirne il contenuto.

Per questi motivi, ritenuto inesatto il contenuto nelle due proteste surriferite, e di niun conto le irregolarità da me accennate ed occorse in quest'elezione, a nome dell'ufficio IV propongo il convalidamento di quest'elezione.

**RICCIARDI.** Io mi limiterò a qualche osservazione ed a qualche domanda, lasciando al mio onorevole

amico Sineo il parlare più lungamente su quest'elezione.

In primo luogo la Camera non deve ignorare che l'elezione di Oristano fu annullata tre volte, ad esempio di quella di Andretta, che elesse a deputato l'abate Miele. Ora questo triplice annullamento basta a farmi credere che gatta ci covi.

Io domanderei all'onorevole relatore il numero e la condizione degli elettori della sezione di Milis.

**BERTEA.** La condizione non c'entra. Sono elettori.

**SINEO.** Domando la parola.

**SALARIS, relatore.** Gli elettori che intervennero al primo scrutinio sono 159 analfabeti, e 166 analfabeti al secondo.

**RICCIARDI.** Signori, io credo che questo solo fatto debba essere bastante ad illuminarci sul caso intorno al quale siamo chiamati a deliberare. Ma passiamo avanti.

Abbiamo due proteste, di cui l'ufficio ha creduto non dover tener conto, mentre io vedo in esse un fatto grave.

Quando due cittadini asseriscono un fatto e si dichiarano pronti a provarne la verità, io non vedo il come non se ne debba far caso.

Nella prima protesta si afferma esserci stata corruzione in favore del candidato Boyl.

Bastare dovrebbe ciò solo a far sì che sospesa venisse la approvazione di questa elezione ed ordinata un'inchiesta.

Ripeterò poi per la centesima volta che in generale le operazioni di questo genere procedono in Italia in modo poco lodevole, e bisognerebbe perciò dare un esempio che finora non fu mai dato; giacchè, quando noi non fossimo eletti legittimamente, io credo che la fiducia che si ha nella Camera potrebbe venire di molto affievolita in Italia.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Sineo.

**SINEO.** Io ho due questioni preliminari da esporre alla Camera; dirò quindi qualche cosa in merito.

In primo luogo mi si è fatto supporre che negli atti dell'ufficio a cui appartiene l'onorevole Salaris si sia inserita un'annotazione, dalla quale risulterebbe che l'ufficio ha dato un mandato di fiducia all'onorevole relatore. Se questo è vero, e se il mandato di fiducia fu accettato senza limiti dall'onorevole relatore, allora io opinerei (e su questo mi riporterò alle dichiarazioni dell'onorevole relatore) che gli atti dell'elezione dovessero di nuovo mandarsi all'ufficio; e ciò opinerei, appoggiandomi non solo al regolamento, ma ancora allo Statuto, il quale non permette che la Camera prenda alcuna deliberazione, salvo dopo il voto di una Giunta.

Ora la Giunta per l'esame delle elezioni è costituita da uno degli uffici a cui la segreteria manda gli atti, e senza l'avviso di esso la Camera non può dare il suo voto. Ora, l'avviso di una Giunta non può essere il semplice mandato di fiducia, perchè lo Statuto vuole che la Giunta esamini, che dia il suo voto coscienzioso, e quindi che il risultato di questo voto sia deferito

I<sup>a</sup> TORNATA DEL 7 AGOSTO

alla Camera: è allora soltanto che la Camera delibera.

Ma un'altra considerazione anche preliminare.

Quando per la penultima volta venne riferito sull'elezione di Oristano alla Camera, la Camera, se non isbaglio, ha accettate le conclusioni dell'ufficio, che erano ben precise a questo riguardo.

L'ufficio riconobbe che eravi stata un'ingerenza molto spiacevole per parte di un'uffiziale governativo, e quindi prese conclusioni dirette alla soppressione di consimili ingerenze.

Sarebbe bene che la Camera, prima di procedere al giudizio di queste nuove operazioni dello stesso collegio, conoscesse ciò che siasi fatto in seguito alla sua lodevole e opportunissima risoluzione.

Supponendo tuttavia che la Camera volesse, senza fermarsi su queste osservazioni preliminari, giudicare nel merito dell'elezione, allora io credo che essa non si potrebbe dispensare dall'ordinare un'inchiesta.

Quando un cittadino sottoscrive una querela colla quale protesta contro la violazione della legge è uso di tutti i tribunali di accoglierla.

Non c'è nessun procuratore del Re, nè giudice d'istruzione il quale rifiuti di procedere.

Ora il relatore vi ha dichiarato esservi un cittadino il quale ha sottoscritto una querela di questo genere in cui rileva gravi e criminosi abusi occorsi in questa elezione, ed io credo che, quand'anche si trattasse di cosa ordinaria, di diritto comune, sopra una denuncia di questo genere, non si potrebbe a meno di procedere.

Io credo superfluo l'intrattenere la Camera di lettere private che contengono la stessa allegazione. Faccio astrazione da qualunque privata informazione, e dico che si debbe procedere dietro la querela che vi fu presentata.

Il modo di procedere per la Camera è di ordinare una inchiesta.

Ma, o signori, se così dovessero stare le cose quando si trattasse di materia ordinaria, a molto maggior ragione si debbe procedere ad una inchiesta quando si tratta di elezione.

Il deputato deve essere sicuro che entrando in questa Camera non può venir sospettato. La sua elezione deve essere come la moglie di Cesare, non deve aver sospetto di macchia.

Qui si denuncia formalmente il delitto di corruzione che si dice occorso in questa elezione. Voi dovete dunque far far luogo ad un'inchiesta.

*Voci. No! Ai voti! Basta! (Rumori)*

**SINEO.** Se l'autore della querela ci avesse ingannati, egli stesso sottostarà al rigore della legge. Il suo scritto davanti ai tribunali servirà di documento contro di lui; ma sintantochè non si è fatta l'inchiesta egli ha diritto di essere creduto, e noi abbiamo l'obbligo di procedere; non possiamo ricusarci.

Tanto più poi dobbiamo essere rigorosi in questa materia, e dobbiamo tanto più essere cautelati e facili ad

ammettere l'inchiesta quando si tratta... (*Rumori generali d'impazienza*)

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**SINEO...** di un collegio in gran parte composto di elettori inalfabeti, tra i quali sono più facili gli abusi e più difficile il modo di accertarli.

Per questa stessa considerazione opportunamente rilevata dall'onorevole Ricciardi, si debbe ammettere l'inchiesta non solo circa il fatto della denunciata corruzione, ma anche sull'altro punto che vi fu ugualmente denunciato, che cioè l'elettore il quale riportò maggior numero di suffragi nella costituzione dell'ufficio, e che avrebbe conseguentemente dovuto presiedere l'ufficio medesimo, non sia stato chiamato a farne parte.

L'onorevole oratore disse ostare a quest'allegazione il tenore del verbale. Certamente io credo al verbale sino a prova contraria; ma quando si offre una prova contraria colla quale si contraddirebbe vittoriosamente al verbale, bisogna ammetterla.

Io conchiudo adunque che anche sotto questo aspetto è necessario di ordinare un'inchiesta.

**CATUCCI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Siccome il deputato Sineo ha mosso una interpellanza, parmi sia opportuno che il relatore risponda...

**CATUCCI.** Intendo io pure d'aggiungere una domanda.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CATUCCI.** Dopo le osservazioni dell'onorevole Ricciardi e dell'onorevole Sineo io domando al relatore se i 160 elettori analfabeti appartengono al luogo dove ha domicilio il proclamato deputato, ovvero no, perchè farebbe molto peso, secondo me, alla loro ignoranza questa circostanza di fatto. L'eletto stesso avrebbe potuto dare le schede a questi analfabeti.

**GRIGNONI.** Vive a Genova.

**SALARIS, relatore.** Risponderò brevemente alle osservazioni fatte dagli opposenti. Comincerò per dire all'onorevole Sineo: è verissimo che l'ufficio IV di cui ho l'onore di far parte diede a me un voto di fiducia per esaminare e riferire questa elezione. Anzi dirò ancora che questo voto di fiducia fu dato in mia assenza. Ma è pur vero ch'io non volli prevalermi di questo voto e che pregassi l'onorevole Minghetti, presidente dell'ufficio, della convocazione del medesimo per udire la relazione dell'elezione e far sì ch'io proponessi in seguito alla Camera non le mie, ma le conclusioni dell'ufficio.

L'onorevole Minghetti (e godo che sia presente per confermare le mie asserzioni) convocò l'ufficio alle ore 7 1/2 di questa mattina; la relazione fu fatta, si discusse, ed io ebbi l'incarico dall'ufficio di proporre le conclusioni che ho enunciate.

Vede dunque l'onorevole Sineo ch'io non proposi alla Camera mie proprie individuali conclusioni, ma conclusioni dell'ufficio IV di cui non sono che relatore.

L'onorevole Sineo faceva considerazioni sulla qualità

dell'elettore che esibì la protesta contro questa elezione, dicendola effetto di corruzione.

Io converrò seco lui d'essere rispettabilissima la persona del protestante, ma non perciò io credo sia sufficiente la sua protesta per indurre il Parlamento ad accogliere la domanda d'una inchiesta, quando specialmente la corruzione elettorale viene in un modo vago asserita e senza precisare fatti e persone.

Io credo che i processi verbali meritino tutta la fede allorchè risultano in maniera regolare redatti, e gravissimi indizi possono solamente far sì che ai medesimi non sia data la fede che li si deve.

Ora in questo caso mancano cotesti indizi, nè io potrei, nella mia qualità di relatore dell'ufficio IV, proporre alla Camera conclusioni opposte alle già enunciate.

Dirò all'onorevole Catucci che la persona eletta è un contrammiraglio della regia marina, quindi ben vede ch'egli non può aver domicilio nel paese dove fu eletto. Siccome però mi piace di dir francamente le cose come sono, devo dichiarare che la famiglia Boyl a Milis, sezione del collegio d'Oristano, possiede moltissimo, e vi tiene tutte le relazioni immaginabili; ma ciò invece di indurre la presunzione di corruzione, è, secondo me, argomento che prova il contrario, perocchè la conoscenza personale del candidato è motivo certamente che induce molti elettori all'intervento e a dar favorevole il voto. Questa non è ragione molto influente, e quindi la tacqui in principio; ma siccome l'onorevole Catucci vi fonderebbe quasi la probabilità della supposta corruzione, io sono obbligato a parlarne in campo per escludere ogni dubbio e difendere le conclusioni del mio ufficio.

Ridotte le cose a questi termini, dissipata ogni dubbio, a me pare che debba persistere a nome dell'ufficio IV nelle prese conclusioni, e prego la Camera di accoglierle favorevolmente.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** L'ufficio propone che sia convalidata questa elezione; il deputato Sineo invece propone che sopra essa si faccia un'inchiesta; la quale proposta essendo sospensiva, la devo porre prima di tutto ai voti.

Chi intende che su questa elezione si debba procedere all'inchiesta per conoscere se ci siano stati atti di corruzione, si alzi.

(Dopo prova e controprova, l'inchiesta non è ammessa.)

Ora pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per la convalidazione dell'elezione.

Chi intende approvarle, si alzi.

(La Camera approva.)

Debbo dare notizia di una lettera venuta alla Presidenza, appunto in materia di elezioni.

La Camera ricorderà che nel giorno 11 luglio il presidente leggeva una lettera del ministro guardasigilli, la quale conteneva una tabella di deputati che erano stati promossi a qualche ufficio dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, e tra quelli era indicato il

signor Salvatore Marchese, che era qualificato come promosso a sostituto procuratore generale in Catania.

Siccome non risultava che l'onorevole Marchese avesse accettato l'ufficio confertogli, così la Presidenza ha scritto al ministro guardasigilli per sapere se in fatto l'accettazione fosse pervenuta al Ministero. Il guardasigilli rispondeva in data 21 luglio:

« ... in quanto agli altri due magistrati (poichè la prima parte della lettera riguardava persone diverse dall'onorevole Marchese) si pregia altresì manifestare che il signor Marchese Salvatore ha accettato il posto di sostituto procuratore generale in Catania, » ecc.

Quindi il presidente annunciava, com'era suo debito, che il collegio di Catania, dianzi rappresentato dal signor Marchese, era divenuto vacante.

**MANCINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ora mi giunge dal signor Marchese questa lettera in data 29 luglio:

« Onorevole signor presidente,

« Il sottoscritto Salvatore Marchese, deputato del primo collegio di Catania, ha letto con dispiacere nel resoconto della prima tornata della Camera del 22 cadente luglio, che in una lettera di cui ella dava comunicazione alla Camera il ministro di grazia e giustizia le scrivea le seguenti parole:

« Si pregia altresì manifestarle che Marchese Salvatore di Catania ha accettato il posto di sostituto procuratore generale in Catania. »

« E quindi ella dichiarava:

« Rimane dunque vacante il collegio primo di Catania. »

« Ora il sottoscritto si onora farle conoscere che quanto le scrivea il ministro è stato certamente un equivoco.

« Lo scrivente pria dell'attuazione del nuovo organico giudiziario occupava il posto di giudice della gran Corte civile di Catania compatibile con l'ufficio di deputato.

« Con decreto del 22 aprile 1862 era nominato sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Catania; ma siccome un tal posto era incompatibile con l'ufficio di deputato, con sua lettera del 16 maggio ultimo facea conoscere al ministro che per tal ragione non accettava la detta carica.

« Con altro decreto del 13 cadente mese Sua Maestà si degnava nominarlo consigliere della Corte di appello di Catania coi medesimi averi che godea da giudice di gran Corte civile.

« Interrogato se accettasse questa carica egli ha risposto affermativamente, e ne ha assunto le funzioni.

« Ciò posto, è ben evidente che per tale nomina non è cambiata la sua posizione nella qualità di magistrato, poichè la carica di consigliere di Corte di appello equivale a quella di giudice di gran Corte civile, e non è incompatibile con l'ufficio di deputato.

« Non vi ha per ciò luogo a dichiararsi vacante il collegio primo di Catania.

« Ricorda alla Camera che è stato questo il sistema



1<sup>a</sup> TORNATA DEL 7 AGOSTO

seguito dalla medesima relativamente a tutti gli altri magistrati deputati, che col nuovo organico giudiziario furono nominati a posti equivalenti a quelli che precedentemente occupavano, e con questa fiducia lo scrivente accettò la carica di consigliere di Corte di appello, essendosi espressamente ricusato di assumere quella di procuratore generale sostituto.

« Prega quindi lei, signor presidente, e la Camera di degnarsi correggere la predetta dichiarazione fondata sopra un mero equivoco di fatto, e si dà l'onore di essere colla più alta considerazione. »

Essendo presente il ministro guardasigilli, lo invito a dare alla Camera le opportune informazioni, tanto più che ho veduto che il collegio 1° di Catania fu convocato pel 24 agosto.

**CONFORTI, ministro di grazia e giustizia.** Io fui grandemente meravigliato nell'udire la lettura del rapporto dove si dice: « il signor Marchese ha accettato. » Quivi doveva dirsi tutto il contrario: « il signor Marchese non ha accettato. »

Infatti il signor Marchese mi fece sapere che non poteva accettare la carica di procuratore generale perchè questa gli toglieva la possibilità di essere deputato.

Soggiunse che ove egli fosse stato nominato consigliere, siccome questa carica era compatibile colla deputazione, non avrebbe esitato ad accettarla. E poichè io riputai ragionevole quello che egli desiderava, essendo il Marchese, prima della pubblicazione del nuovo organico, già giudice di gran Corte, lo proposi per consigliere di appello, e Sua Maestà si compiacque di accettare la proposta.

**PRESIDENTE.** Il ministro può vedere che nel rapporto si dice *ha accettato*.

**CONFORTI, ministro di grazia e giustizia.** Posso assicurare la Camera che la mia intenzione è stata quella di dire *non ha accettato*. Se il ministro dovesse leggere dalla prima parola sino all'ultima tutte le lettere che firma ed i rapporti che riceve bisognerebbe che la giornata avesse la durata di un anno.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio.** Per il fatto della convocazione di questo collegio si potrà facilmente rimediare, provocando un altro decreto con cui rimanga annullato il primo.

**PRESIDENTE.** Il nome del deputato Marchese Salvatore figurerà adunque ancora nell'elenco dei deputati, e sarà inserito tra i deputati impiegati.

Do la parola al deputato Fabrizj per riferire sopra un'elezione.

**FABRIZJ G., relatore.** A nome del IX ufficio debbo riferire alla Camera intorno all'elezione del collegio di Bibbiena nella persona dell'avvocato Luigi Passerini.

Il collegio di Bibbiena si compone di 732 elettori.

Al primo scrutinio intervennero 214 votanti. Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, nel giorno 24 si passò alla seconda votazione.

In questa intervennero 246 votanti.

L'avvocato Passerini ottenne 206 voti, l'avvocato Annibale Marazio ne ottenne 36; vi furono 4 voti nulli.

Le operazioni procederon regolarmente, cosicchè non vi sarebbe motivo per non convalidare quest'elezione.

Se non che nel giorno di ieri fu comunicato all'ufficio IX un foglio contenente una protesta firmata da 30 elettori. Se la Camera crede, potrò dare lettura di questa protesta.

Questi 30 elettori, alcuni dei quali si dicono analfabeti, protestano contro l'elezione avvenuta nella persona dell'avvocato Passerini. Dicono che l'avvocato Passerini era impiegato stipendiato nel giorno in cui avvenne l'elezione, che quindi non era eleggibile.

L'avvocato Passerini il giorno 17 scrisse una lettera al signor Gotti, direttore della segreteria dell'istruzione pubblica residente in Firenze. In questa lettera il signor Passerini dice che intende rinunciare allo stipendio che gli era assegnato con un decreto del Governo della Toscana del 1861.

Questo decreto del Governo toscano era concepito in questi termini:

« Volendo secondare il desiderio espresso dal cavaliere Luigi Passerini di non prestare ulteriormente l'opera sua nell'archivio centrale di Stato, ma non volendo nel tempo stesso privare il Governo degli utili servizi che egli può rendere con la sua erudizione, decreta:

« 1° Il cavaliere Luigi Passerini cessa di appartenere all'archivio centrale di Stato, e continuando a disimpegnare gli uffici di segretario della deputazione sulla nobiltà e cittadinanza, viene fin d'ora incaricato di studiare e proporre il modo di eseguire il decreto che ordinò l'istituzione di un museo storico-nazionale nel palazzo del podestà, e di soddisfare alle speciali commissioni che potranno dal Governo essergli affidate;

« 2° Al cavaliere Passerini è conservata la totalità del suo attuale stipendio, e i due posti di direttore all'archivio sono ridotti ad un solo, al quale viene promosso l'attuale secondo direttore, dottore Gaetano Milanese, con un miglioramento di sorte dell'assistente Pietro Berti, che lo indennizzi dell'avanzamento a cui avrebbe diritto.

« Il direttore della pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto. »

Ora darò lettura della lettera diretta dal signor avvocato Passerini al direttore Gotti, per annunziargli la rinunzia allo stipendio di cui godeva:

« *Illustrissimo signor direttore,*

« Avendo presentito che nel collegio elettorale di Bibbiena si possa pensare alla mia candidatura per inviarmi a rappresentare il Casentino nel Parlamento italiano, giudico indispensabile di rinunciare, siccome lo faccio colla presente, allo stipendio che percepisco dalla regia tesoreria, qual impiegato in aspettativa, onde non resti annullata la mia elezione quando avenga che io sia il designato.

« Nutro bensì la speranza che il Governo del Re

vorrà continuare a valersi dell'opera mia nelle fiduciarie attribuzioni affidatemi, e per i lavori di restauro che stanno facendosi al palazzo pretorio, ai quali presiedo per la parte archeologica, e per le cose che occorrono per instaurare il museo storico-nazionale, opera, ben inteso, che intendo di esercitare, come ho fatto fino al dì d'oggi, senza ricompensa di sorta.

« Profitto dell'occasione che mi si offre per dichiararmi, » ecc.

Questa lettera porta la data del 17 luglio 1862.

Come ho detto, la prima votazione ebbe luogo il dì 20.

Si è obbiettato che questa lettera non era stata scritta in tempo utile; si è detto altresì che era stata mal diretta, che il signor Passerini doveva rivolgersi al Ministero dell'istruzione pubblica anzichè alla segreteria dell'istruzione pubblica stabilita in Firenze, la quale non poteva ricevere questa rinuncia.

L'ufficio o, per meglio dire, la maggioranza dell'ufficio non ha creduto che questa obiezione potesse indurre ad invalidare l'elezione.

Il signor Passerini, avendo scritta questa lettera il 17 ed avendola consegnata alla segreteria dell'istruzione pubblica in Firenze nel medesimo giorno, sicuramente essa poteva essere pervenuta a Torino al Ministero della pubblica istruzione prima che la prima votazione accadesse, dovendo essa aver luogo il giorno 20.

Dunque la lettera si può considerare come scritta in tempo utile.

Io non so quale opinione si debba avere intorno all'ufficio della segreteria dell'istruzione pubblica, ma alla maggioranza dell'ufficio è sembrato che il signor Passerini fosse in buona fede quando ha diretto quella lettera a quell'ufficio residente in Firenze, e che pareva potesse accoglierla.

Si è detto pure che questa rinuncia dell'onorevole Passerini era una rinuncia condizionata, ma la maggioranza dell'ufficio non ha ravvisato nei termini dei quali si è valso il signor Passerini una vera condizione, poichè egli nella prima parte della lettera dice in termini assoluti che rinuncia allo stipendio, e successivamente esprime la speranza che il Governo, che il ministro per l'istruzione pubblica vorrà mantenerlo in quegli uffici ed in quelle Commissioni gratuite che gli erano state affidate. Per queste diverse considerazioni la maggioranza dell'ufficio IX ha creduto che non vi fossero motivi sufficienti per invalidare l'elezione fatta dal collegio di Bibbiena nella persona del signor Passerini.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Salaris.

**SALARIS.** Momenti sono io difendevo un'elezione, ora vengo ad oppugnarne un'altra. Le condizioni però sono affatto diverse. Qui si tratta di un impiegato il quale, secondo la legge elettorale, non poteva essere eletto, e che solo tre giorni prima, con una lettera diretta ad un'autorità dalla quale la sua rinuncia non poteva essere accettata, rinuncia all'impiego.

La Camera vede bene che questo signor impiegato

ha giuocato veramente un bel colpo strategico (*Movimento*), vale a dire, egli ha diretta la rinuncia, pronto a ritirarla qualora l'esito della votazione fosse stato infelice.

(*I deputati Romano Giuseppe, Sanguinetti, Cini, Fabrizio, relatore, domandano la parola.*)

È da notarsi singolarmente, o signori, come questo impiegato così generosamente rinuncia al suo impiego ed al suo stipendio, e come poi si sforzi di dimostrare tutta la sua buona volontà al Governo di servire sempre. Queste mi parvero cose da non lasciar passare inosservate. Comprendo benissimo che l'esibizione di una candidatura mette una benemerita persona in posizione di rinunciare anticipatamente al suo impiego, preferendo l'onorifico mandato della nazione a qualunque altro impiego: ma non giungo a persuadermi che una candidatura si possa offrire solo tre giorni prima dell'elezione, perchè la lettera di rinuncia porta la data del 17, ed il signor relatore ci significava che l'elezione seguisse il giorno 20. In verità è troppo misteriosa per me la offerta candidatura, la rinuncia all'impiego e l'esito dell'elezione.

Non basta. Abbiamo una protesta non di un solo elettore, ma di trenta elettori sottoscritti, e tra questi molti gonfalonieri e questa protesta è per me di gran peso, e desidero che sia letta, perchè in essa sono molte ragioni le quali potranno persuadere la Camera come questa elezione non vada esente da atti sconvenienti che la Camera deve sempre respingere.

Quindi per me, ben lungi dall'appoggiare le conclusioni del relatore del IX ufficio, domando l'annullamento di questa elezione.

**PRESIDENTE.** Il signor relatore favorisca di leggere questa protesta di cui è chiesta la lettura.

**FABRIZI G., relatore. (Legge)** « Con decreto reale del 5 luglio andante veniva convocato il collegio di Bibbiena, numero 39, pel giorno 20 luglio ricordato, per procedere all'elezione del suo deputato, con dichiarazione che in caso di ballottaggio, questo avesse luogo nel giorno 24 successivo.

« Due furono i candidati per questo collegio: il signor avvocato Annibale Marazio ed il signor cavaliere Luigi Passerini.

« Avvenute le votazioni dei surricordati giorni 20 e 24 luglio volgente, fu eletto il signor Passerini; ma sembrando ai sottoscritti elettori che gravi irregolarità abbiano avuto luogo nella indicata elezione del medesimo, le accennano alla suprema potestà della Camera, affinchè siano prese in considerazione nell'atto di convalidare o no l'elezione di cui si ragiona, ed impertanto espongono:

« 1° Che il signor Passerini doveva presentare la sua rinuncia dello stipendio e della carica che cuopre a Firenze non all'ufficio di pubblica istruzione esistente in quella città, ma al Ministero, da cui egli direttamente dipende;

« 2° Che questa grave irregolarità, congiunta all'altra dell'arrivo in Torino il 23 di una lettera dello stesso

1ª TORNATA DEL 7 AGOSTO

signor Passerini, che porta la data del 17 luglio, e che non è partita da Firenze che il 22 o il 21, lasciano fondata ragione di credere, ed anzi i petizionari sono coscienziosamente *convinti* che il Passerini medesimo non abbia voluto *in realtà* dare la sua dimissione che dopo il 20, cioè quando la sua elezione era assicurata, perchè conosciuti già i preponderanti risultati della radunanza elettorale del 1° giorno, i quali sono sempre auspicci dell'evento finale;

« 3° Che inoltre il signor Passerini scriveva, in data del 15 luglio, al gonfaloniere di Castelfocognano (Rassina) (V. *documento allegato*) *che di già aveva fatti quei passi che gli sembravano necessari perchè la elezione non venisse annullata*, mentre poi la sua lettera di dimissione non porta che la data del 17 successivo, fatto che pose gli elettori in un concetto erroneo, e che effettivamente non esisteva, perchè emesso *posteriormente* all'assicurazione di averlo già compiuto;

« 4° Che in conclusione addimandano alla Camera l'annullamento della elezione perchè *macchiata* di grande irregolarità, sia perchè sospetta di poca *moralità*. »

**SALARIS.** Signor presidente, io domando inoltre che voglia far dare lettura della lettera scritta dallo stesso Passerini al gonfaloniere: questo è un altro documento che giova ad illuminare la discussione.

**FABRIZI G., relatore (Legge).**

« *Illustrissimo signor gonfaloniere.*

« Ripensando ai pochi studi che ho fatto ed alla mia niuna capacità, non avrei certamente ardito di presentarmi quale candidato al vacante collegio di Bibbiena per sedere come deputato del Casentino nel Parlamento italiano; ma quando il volere degli elettori m'imponga il difficile mandato, prometto di accettarlo, e di già ho fatto quei passi che mi sembravano necessari perchè la elezione non venisse annullata.

« Gli interessi della nazione mi saranno a cuore prima di ogni altra cosa; dopo di essi quelli della provincia che avrò l'onore di rappresentare.

« Col più profondo ossequio me le dichiaro, ecc. »

**SALARIS.** Dalla lettura di questi documenti la Camera ha potuto apprendere che quest'elezione non è scevra affatto d'intrigo e non è regolare. Ha veduto la Camera che il collegio fu convocato con decreto del 5 luglio; quindi, se costui voleva mettersi in condizione di essere candidato, ognuno comprende benissimo che qualora seriamente avesse pensato a rinunciare al suo impiego per rendersi eleggibile, non avrebbe aspettato il giorno 17 a scrivere una lettera al capo della segreteria. Queste cose sono per se stesse chiare, così chiare che non abbisognano di alcuna dimostrazione.

Ma non basta.

Scrivendo, costui dice: *ho fatto anche i miei passi perchè la mia elezione non sia annullata*. Noti la Camera questa espressione: *ho fatto passi perchè la mia elezione non sia annullata*.

Io chiesi la lettura di questa lettera perchè la Camera giudicasse con seria attenzione quest'elezione; ma, io dico francamente, quasi mi pento di aver chiesta questa lettura, perchè sono queste tali proposizioni che non avrei voluto fare intendere in un Parlamento. (*Mormorio*).

Ma, signori, la questione è questa.

La rinuncia fu fatta per mezzo di una lettera al capo della segreteria. Si può dire valida questa rinuncia all'impiego? Io credo di no, perchè il capo della segreteria non aveva facoltà di accettarla. La rinuncia doveva rivolgersi al signor ministro. Infatti chi di noi può dire che dopo la lettera dell'eletto egli non fosse più impiegato? La rinuncia dunque fu un giuoco, e di ciò mi persuaderò ancora di più, se verrò a conoscere in qual tempo questa rinuncia sia pervenuta al Ministero, da cui solamente poteva accettarsi.

La Camera ha veduto ancora che la qualità delle persone, le quali furono indotte a fare una seria protesta, è rispettabile, e che dà certamente maggior forza alla domanda che esse rivolgono al Parlamento. Esse dichiarano che questa elezione è frutto dell'intrigo, e per conseguenza esse domandano al Parlamento l'annullamento dell'elezione.

Dietro tutte queste spiegazioni dal relatore esuberantemente somministrate, io credo di poter insistere nella domanda alla Camera per l'annullamento di quest'elezione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SALARIS.** Prego dunque il signor presidente di porre ai voti l'annullamento dell'elezione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cini ha facoltà di parlare.

*Voci.* La chiusura! Ai voti!

**CINI.** La Camera giudica delle elezioni sopra i fatti e non sopra le insinuazioni, e mi duole altamente che l'onorevole Salaris, nel chiedere l'annullamento di quest'elezione, mi perdoni se lo dico, ha fatto più insinuazioni di quello che abbia allegati fatti contrari.

**SALARIS.** Domando la parola.

**CINI.** Il signor avvocato Passerini, il 15 luglio, indirizza una lettera al gonfaloniere del luogo, dove deve accadere l'elezione, dichiarando com'egli si sia alfine deciso di secondare il voto dei suoi amici, e di portarsi candidato, e dice che intanto aveva fatto i passi necessari, onde l'elezione, in caso che avvenga, non sia annullata.

Ad ogni uomo imparziale questo indica ch'egli vuol rinunziare allo stipendio che poteva renderlo ineleggibile, ed io non posso ammettere che, nemmeno nel modo il più lontano, si possa pretendere di dare a queste parole un diverso significato.

Due giorni dopo egli scrive al direttore o segretario, io non so come si chiami, dell'istruzione pubblica in Firenze, dichiarando solennemente di rinunziare allo stipendio...

**BERTEA.** Domando la parola.

**CINI.** Gli si fa ora rimprovero perchè invece non ha scritto al ministro. Io confesso che in questo rimesta-

mento della pubblica amministrazione sarei imbrogliatissimo nel decidere se in caso simile io dovessi rivolgermi più a questi che a quegli, piuttosto al ministro che a un segretario, a un direttore, a un commissario temporaneo che risiede nel capoluogo della provincia. E quando questo segretario o direttore che sia, della istruzione pubblica, il quale suppongo stia in Firenze appunto per comunicare al Ministero residente nella capitale gli affari che a lui devono esser rimessi, non avesse in tempo inviata la lettera, la colpa è tutta sua e non del signor Passerini che l'ha scritta tre giorni avanti la elezione.

Il voler poi vedere nella data di questa lettera e nella consegna fattane al direttore l'indizio dell'intendimento di ritirarla quando non riuscisse la elezione, è tale insinuazione che, non perchè io sia amico del signor Passerini e ne conosca profondamente la somma onestà, ma per l'onore di chiunque concorre alla rappresentanza nazionale, io devo respingerla assolutamente.

Io dico adunque: il signor Passerini si è rivolto prima al gonfaloniere, poi all'autorità che a lui pareva più opportuna per dichiarare che rinunciava allo stipendio; lo ha annunciato in tempo debito e in modo solenne. Io non vedo perchè la Camera possa mai supporre che la rinuncia non fosse seria, od avesse alcun secondo fine; quindi il signor Passerini, il giorno della prima elezione, era perfettamente eleggibile.

Quanto poi all'altra insinuazione (mi duole doverla accennare) fatta dall'onorevole Salaris, che gli pare sospetta l'offerta di continuare a servire il paese anche senza stipendio, mi permetta, ma veramente è cosa che non so spiegarvi. Bisognerebbe non aver cuore per non sentire quello che ha di bello e di nobile quest'offerta d'un uomo onesto e sommamente dotto, il quale dichiara che è pronto a seguitare a servire il suo paese ancorchè lo stipendio gli debba cessare. Chiedo pertanto alla Camera che approvi l'elezione del signor Passerini.

**PRESIDENTE.** Il deputato Romano...

**SALARIS.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SALARIS.** L'onorevole Cini ha detto che io non mi era servito di ragioni, ma aveva fatto delle insinuazioni contro l'eletto. Io non ho fatto altro che mettere in chiaro le ragioni che 30 qualificati elettori hanno presentato al Parlamento, niente più di questo. E io non poteva altronde fare insinuazioni contro persona a me ignotissima fin anco di nome. Quindi respingo questa parola *insinuazioni* pronunziata dall'onorevole Cini. Mi permetto solo di accennare questo fatto, che il signor Passerini trovavasi il 15 luglio a Torino dove avrebbe potuto domandare direttamente... (*Interruzione*) Mi pare la lettera del 15.

**PRESIDENTE.** Permetta che il relatore dia uno schiarimento.

**CINI.** Ma se sta a Firenze, e non è mai venuto a Torino!

**FABRIZI G.** Non era a Torino in quel giorno, era a Firenze.

**SALARIS.** Nel giorno 15 luglio il signor Passerini scrisse d'aver fatto i passi perchè non fosse annullata la di lui elezione. Ognuno vede che nel 15 luglio non fece ancora il passo più necessario, quello della rinuncia all'impiego. Non pertanto era l'impiego il primo ostacolo a superare da chi seriamente voleva preferire all'impiego il mandato di deputato. Ma invece egli si occupò d'altri passi, e solo nel giorno 17, tre giorni dopo quella lettera, con altra diretta a persona incompetente chiedeva l'esonerazione dall'impiego. Io credo che questo andamento di cose non sia regolare, e sia anzi studiatamente stato oscuro. I fatti lo dimostrano per sè stessi, e non sono certamente insinuazioni gli argomenti dediti dai fatti.

Chiunque voglia esaminare spassionatamente questa elezione, verrà a persuadersi che non è scevra da intrigo, e che l'eletto vuole assicurarsi dell'elezione prima di rinunciare all'impiego.

Io domando per tutte queste ragioni che quest'elezione sia annullata, senza preoccuparmi grandemente delle parole dell'onorevole Cini, il quale mi attribuì delle insinuazioni, le quali sono da me lontanissime.

*Voci.* Ai voti!

**RATTAZZI, presidente del Consiglio.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio.** Non mi farò a discutere la questione messa innanzi dall'onorevole deputato Salaris, cioè se la rinuncia data dal signor Passerini allo stipendio ch'era annesso al suo impiego sia stata data in tempo utile.

Anzi, se debbo dire il vero, io mi accosto in questa parte più volentieri alle dichiarazioni fatte dall'onorevole deputato Cini. Ma a mio credere v'è un'altra questione, la quale è d'un ordine più elevato, come quello che tocca all'integrità della legge elettorale.

La questione che prego la Camera di ben ponderare si è se possa uno, il quale è impiegato, rinunciare semplicemente allo stipendio, conservare la qualità d'impiegato e tuttavia essere eleggibile. È vero che la Camera ha con qualche suo voto già risolto il quesito in questo senso, ma la Camera ha pure in altre circostanze dichiarato che in fatto d'elezione non vi sono precedenti, e che si doveva in ogni speciale circostanza discutere qual fosse il testo preciso della legge.

Ora io prego la Camera d'avvertire che, a senso della legge, è l'impiego e non lo stipendio che rende ineleggibile la persona che si presenta all'elezione.

È vero che la legge dice: « impiego stipendiato sul bilancio dello Stato, » ma non è la persona che goda effettivamente lo stipendio che la legge considera, è la natura dell'impiego al quale è annesso uno stipendio. Se all'impiego di cui uno è investito è per disposizione di legge annesso lo stipendio, la persona che copre quest'impiego, riscuota o non riscuota, conservi o non conservi il diritto ad avere questo stipendio per volontà sua, è sempre in quella condizione in cui la legge non lo considera come eleggibile.

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 7 AGOSTO

Io prego la Camera a por mente quantosarebbe sdruc-ciola e pericolosa la via in cui verrebbe a porsi...

**DE CESARE.** Domando la parola.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio...** se ammettesse un sistema in senso contrario.

Essa sconvolgerà, inoltraudosi per questa via, lo spirito della legge, e finirà con introdurre nella Camera un numero d'impiegati assai maggiore di quello che la legge permetta. Ed in vero, quale sarà la conseguenza che si potrà trarre se si ammette questo sistema? Che un candidato il quale è impiegato e si presenta all'elezione dichiarando che conserva... (*Bisbiglio*)

(Prego la Camera d'osservare che non parlo di questa elezione, parlo in genere; la Camera poi deciderà ed applicherà ai casi particolari.)

.... dichiarando, dico, che conserva l'impiego ma che rinuncia allo stipendio, se non rimane eletto, il giorno dopo l'elezione ricorrerà al Governo ed allegherà che, non essendo stato nominato deputato, non può rimanere perpetuamente in questa condizione, di non aver lo stipendio. Evidentemente il Governo è forzato a dargli di nuovo lo stipendio; perciò egli non avventura nulla; è sicuro, dappoichè conserva l'impiego, che avrà, se non è eletto deputato, il suo stipendio pochi giorni dopo la elezione. Invece, o signori, allorquando si tratta di rinunciare non a stipendio, ma all'impiego, in tal caso, siccome il Governo è forzato di nominare un altro al posto di chi vi rinuncia, il candidato impiegato mediterà seriamente sui casi suoi prima d'avventurarsi all'esito della votazione.

Vede dunque la Camera quali e quanto gravi sarebbero gli inconvenienti se si ammettesse questo sistema...

**MASSARI.** È già pregiudicata la questione.

**RATTAZZI, presidente del Consiglio.** Scusi, la Camera ha deciso in qualche caso, ma ha pure deciso che quando anche vi sia stato un voto in un senso, si possa e si debba discutere in ogni occasione della vera interpretazione della legge.

Faccio quest'avvertenza; al postutto mi rimetto interamente alla Camera, la quale giudicherà come crede; io ho parlato nell'interesse della purezza dei principii, nell'interesse della conservazione della legge, affinché non si ammetta più a lungo un'interpretazione, la quale ne falserebbe interamente lo spirito, e potrebbe anche screditare il nostro sistema.

**ROMANO GIUSEPPE.** Io credo che l'elezione del signor Passerini sia validissima, ed esente da tutti quei mal fondati sospetti, alla base dei quali la si vorrebbe annullare. Se non che ho l'obbligo di cominciare dalla questione di diritto posta innanzi dall'onorevole presidente del Consiglio.

L'onorevole signor presidente del Consiglio, malgrado i precedenti della Camera, vorrebbe stabilire che la carica, non già il soldo, sia quella che esclude dal diritto di poter essere eleggibile.

**PICA.** Domando la parola.

**ROMANO GIUSEPPE.** Ma questo principio, oltretutto sarebbe inapplicabile alla specie in cui si è rinunziato

alla carica, non già al solo stipendio, incontra altresì l'ostacolo dei precedenti della Camera tanto a riguardo dell'onorevole generale La Marmora, quanto a riguardo degli onorevoli nostri colleghi signori Del Giudice ed il generale Cosenz. Quindi non mi pare che per quest'elezione possa adottarsi nè l'accennato principio, nè una giureprudenza perfettamente contraria a quella che la Camera ha stabilito non sono che pochi mesi fa.

In quanto poi ai sospetti, dirò che essi sono evidentemente insussistenti, e che non si annulla un'elezione così grave per via di sospetti i quali non sono neppure confortati dal minimo indizio che li rendesse probabili. Che cosa mai si dice? Vi è una protesta di trenta elettori di qualità superiore! Farò osservare all'onorevole Salaris che tutti gli elettori sono uguali al cospetto della legge; e però il dire che taluni siano dotati di qualità particolari è un'offesa al diritto di eguaglianza di tutti gli elettori.

Ma le ragioni, dice egli, che cotesti elettori arrecano sono gravissime. Oh si! piacciavi ascoltarle.

Si dice in primo luogo che l'eletto dovea presentare la sua rinuncia al Ministero: ma sta in fatto ch'egli la presentò al superiore da cui dipendeva; sta in fatto che quel superiore la trasmise al Ministero; che il Ministero, lungi dal dichiararla nulla, la ritenne regolarmente presentata, ed appunto per ciò domandava la ragione per la quale era stata trasmessa quattro giorni più tardi dal di della presentazione, e quell'uffiziale rispose che era stata trasmessa quattro giorni dopo pel naturale ritardo che accade per tutti gli affari in momenti di tanto trambusto nella pubblica amministrazione.

Ora, se il ministro si è contentato di questa risposta; se non ha dichiarato che la rinuncia era stata presentata illegalmente, noi non possiamo volerne di più; ogni sospetto a questo riguardo è per lo meno ingiurioso. D'altra parte il sospettar che un pubblico uffiziale possa in tal guisa concertarsi per far frode alla legge, con un candidato alla deputazione, è far torto egualmente all'eleggibile, al pubblico uffiziale ed al Governo.

Dicesi in secondo luogo che il signor Passerini con lettera del 15 luglio scriveva al gonfaloniere del collegio elettorale *aver fatto dei passi*, per porsi in grado di essere eleggibile; il che si trova in contraddizione con la data della sua rinuncia che è del 17 del mese stesso. Ma è già stato osservato dall'onorevole signor Cini che il dire di *aver fatto dei passi* non è sinonimo di aver presentato una formale rinuncia. Questi *passi* possono essere il consigliarsi co' suoi amici, l'essere andato a chiedere al suo superiore se avesse ricevuto la sua rinuncia, e così di mille altre pratiche, che naturalmente precedono la grave determinazione di una rinuncia.

Si dice in fine che questa rinuncia sia sospetta di poca moralità. Signori, è questa una gratuita asserzione, che si respinge con disdegno; perocchè la legge ricopre tutti i cittadini della presunzione di probità, e

non si dà prova di molta probità quando si lanciano così gravi accuse senza fornirne alcuna prova.

Ed aggiungo che quell'asserzione cade pure da sé quando si consideri che parte forse da quei trenta elettori cui fu mal gradita l'elezione del signor Passerini. Quindi sotto tutti i rapporti i pretesi sospetti che si vorrebbero addensare sopra quest'elezione, mancano assolutamente di base. Il perchè io prego la Camera di volerla ritenere per valida.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cini ha facoltà di parlare per un semplice schiarimento di fatto.

**CINI.** Lo schiarimento di fatto che io intendo di dare forse finisce la discussione. Lo do adesso, perchè solamente pochi momenti fa ho ricevuto la notizia che sono per dare.

Il signor Passerini era direttore dell'archivio centrale di Firenze e segretario della così detta *deputazione della nobiltà e cittadinanza*. Come segretario (prego la Camera di avvertire questa circostanza) di questa deputazione, non aveva alcuno stipendio, imperocchè è ufficio onorifico; come direttore dello archivio aveva uno stipendio.

Il governatore generale della Toscana tolse il signor Passerini dalla direzione dell'archivio, e conservandogli l'altra carica non stipendiata di segretario della nobiltà e cittadinanza, gli diede l'incarico di fare gli studi necessari per istituire in Firenze, nel palazzo così detto del *Bargello*, un museo storico.

Ora da questo risulta che il signor Passerini, anche il 17 luglio, quando scrisse quella lettera con cui rinunciava allo stipendio, rinunciava allo stipendio di un incarico temporario, per così dire.

Egli aveva un impiego, che era di segretario della cittadinanza e nobiltà, e questo era onorifico; aveva poi un altro incarico, ed era quello di fare gli studi per istituire un museo storico, che non esiste affatto; e questo era temporario. Infatti il signor Passerini non faceva altro che raccogliere notizie e fare gli studi per proporre il modo d'istituire questo museo; ed è chiaro che una volta eretto il museo, l'incarico doveva cessare.

Quindi io dico che l'impiego che egli aveva non era stipendiato; e l'incarico, per cui era stipendiato, era affatto temporario. Perciò egli non poteva entrare nella classe degli impiegati stipendiati.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare.

**FABRIZI G., relatore.** Mi limiterò a dire due parole intorno al grave dubbio mosso dall'onorevole presidente del Consiglio.

Mi pare che il decreto col quale si accetta la rinuncia dell'avvocato Passerini allo stipendio di cui godeva possa in qualche modo chiarire la questione.

Copia di questo decreto mi è stata comunicata ieri dal Ministero dell'istruzione pubblica, ed è questo:

« VITTORIO EMANUELE II

« Visto il decreto del governatore generale della Toscana del 21 febbraio 1861, col quale, esonerandosi il

cavaliere Luigi Passerini dal posto di direttore nell'archivio centrale di Firenze, gli era dato l'incarico di studiare e proporre il modo di eseguire il decreto che ordinò l'istituzione d'un museo storico in quella città, e gli era conservata la totalità dello stipendio che godeva.

« Sulla proposta, ecc.;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« La rinuncia del cavaliere Luigi Passerini dallo stipendio pel suddetto titolo è accettata.

« Il predetto nostro ministro è incaricato, ecc.

« Dato a Torino, addì 27 luglio 1862. »

Non mi pare adunque si possa asserire che il signor Passerini godesse uno stipendio necessariamente inerente ad un impiego determinato e stabilito per legge; mi pare anzi che risulti chiaramente essere egli stato esonerato da quell'impiego, cui era annesso uno stipendio, ed essergli soltanto stata affidata una commissione transitoria; e quindi mi sembra che l'argomento dell'onorevole presidente del Consiglio non abbia quell'importanza che agli occhi suoi appariva.

Quanto poi al dubbio affacciato dall'onorevole Salaris, che la rinuncia del Passerini allo stipendio non potesse considerarsi come seria, perchè stata emessa il dì 17, io credo che a dileguare questo dubbio basterà che io dia lettura della lettera che il 18 il signor Luigi Passerini indirizzava al direttore del giornale la *Nazione*.

Questa lettera è pubblicata nel numero della *Nazione* che porta la data del 19 luglio, vale a dire che è stata pubblicata anteriormente al giorno in cui avveniva la prima votazione, che fu il giorno 20:

« Invoco la sua imparzialità, affinché al più presto possibile siano rettificata nel suo giornale alcune asserzioni che mi concernono, inserite in una lettera di Bibbiena, pubblicata nel numero 197 della *Gazzetta del Popolo*.

« È falso assolutamente che io sia stato nominato direttore del museo nazionale, e le incombenze affidatemi relativamente al palazzo pretorio sono fiduciarie e affatto gratuite. Gratuito è del pari l'ufficio di segretario della deputazione sopra la nobiltà; cosicchè per questo lato nulla osta alla mia elezione a deputato. Io era stato messo tra gli impiegati in aspettativa col decreto del 26 febbraio 1862; e, rinunciando, siccome ho fatto, allo stipendio, ho tolti di mezzo, anche per questa parte gli ostacoli che si frapponevano alla validità della mia nomina.

« Io non ho chiesto l'onore di rappresentare il Casentino nel Parlamento italiano, anzi mi sono assai adoperato perchè fosse fatta una scelta migliore; ma, quando la fiducia degli elettori voglia spontaneamente affidarmi il difficile mandato, di cui tutta ben sento la grave responsabilità, male vi corrisponderei col rifiuto. »

L'onorevole Salaris ha pur detto che gli pareva strano che il signor Passerini avesse aspettato fino al giorno 17 per presentare questa rinuncia, perchè un

1<sup>a</sup> TORNATA DEL 7 AGOSTO

candidato deve prendere le sue misure in tempo, affinché una rinunzia che voglia fare allo stipendio possa giovare a rendere valida la sua elezione. Ma io gli farò osservare in punto di fatto che il primo candidato a questo collegio era l'avvocato Biozzi, il quale avendo rinunciato alla candidatura, a lui sottentrò il Passerini: ed ecco come si spiega che egli abbia ritardato a presentare la sua rinunzia.

Per questi diversi motivi, io credo dover mantenere, a nome della maggioranza del IX ufficio, le conclusioni già annunziate per la convalidazione di questa elezione.

*Voci.* Ai voti! ai voti! La chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendosi chiesta la chiusura...

**SANGUINETTI.** Domando la parola contro la chiusura. (*Vivi segni d'impazienza*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Contro la chiusura ha la parola.

**SANGUINETTI.** Io ho chiesta la parola contro la chiusura perchè sento la necessità di portare la questione sopra il suo vero terreno, e di rettificare alcuni fatti che io credo abbiano bisogno di una rettificazione. (*Rumori*)

Ora, se la Camera vuole la rettificazione di questi fatti e giudicare la questione, non per la persona, poichè non vi ha dubbio che l'eletto non cambierà in questo collegio, ma sotto il rapporto elettorale, se vuoi sentire le rettificazioni di fatto onde non votare un principio che potrebbe avere tristissime conseguenze nelle elezioni avvenire...

**MASSABI.** Parli contro la chiusura.

**SANGUINETTI.** I fatti che voglio accennare sono questi. (*No! no! La chiusura!*)

**BERTEA.** Domando la parola contro la chiusura.

La Camera non può chiudere questa discussione senza che siasi prese ad esame tutte le gravi questioni cui dà lungo l'elezione cadente in contestazione.

La prima questione è quella che riguarda la qualità d'impiegato, la seconda è quella che si riferisce al modo ed alla forma di dare la rinunzia all'impiego od allo stipendio.

Nessuno ha ancora trattata la questione sotto questo ultimo punto di vista, cioè se basti la rimessione ad un pubblico ufficio qualunque di una carta contenente le dimissioni, perchè ciò stabilisca perentoriamente la data delle dimissioni stesse.

Ritenga la Camera come nel caso concreto...

**PRESIDENTE.** Parli contro la chiusura.

**BERTEA...** la lettera di dimissione porti bensì la data del 17, ma non sia pervenuta al ministro che il 21, e così dopo l'elezione.

*Voci.* Parli contro la chiusura.

**BERTEA.** È contro la chiusura. (*No! no!*) Nella stessa guisa dico che non si può chiudere la discussione senza che siasi dilucidato anche il fatto relativo allo stipendio, perchè se il relatore vuol ritornare alla lettura del decreto, si vedrà che non si tratta d'indennità per funzioni temporarie, ma di vero stipendio conservato integro, il che implica che, quando anche il Passerini

avesse cessato da quelle funzioni, conservava lo stipendio, e continuava perciò ad essere impiegato, non potendosi conseguire stipendio senza impiego.

**PRESIDENTE.** Ella tratta il merito.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(È chiusa.)

La Commissione propone il convalidamento di questa elezione.

Il deputato Salaris ne ha proposto l'annullamento.

Pongo ai voti la proposta del deputato Salaris.

(Dopo prova e controprova, l'elezione non è annullata.)

Pongo dunque ai voti le conclusioni della Commissione.

*Voci.* Resta inutile, sono accettate!

**PRESIDENTE.** Perdonino, si devono sempre porre ai voti direttamente le conclusioni della Commissione, poichè ci potrebbe anche essere qualcheduno che intendesse che la convalidazione di questa elezione dovesse essere sospesa.

Chi approva le conclusioni della Commissione, sorga.

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PASSAGGIO AL DEMANIO DI BENI ECCLESIASTICI.**

**PRESIDENTE.** Si comincia la discussione del progetto di legge relativo al passaggio dei beni immobili della Cassa ecclesiastica al demanio dello Stato.

Domando al Ministero se accetta il progetto della Commissione.

**SELLA, ministro per le finanze.** Il Ministero acconsente che la discussione si apra sul progetto della Commissione, riservandosi a fare osservazioni sopra alcuni degli articoli.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato De Luca.

**DE LUCA.** Io l'avevo chiesta sulla questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Allora darò la parola al deputato D'Ondes-Reggio che intende di proporre la questione pregiudiziale.

**D'ONDES-REGGIO.** Signori, io prego la Camera di sospendere questa discussione.

È una legge importantissima tanto per le questioni giuridiche quanto per le questioni economiche, e se mai le questioni giuridiche possono riguardare interessi di persone che alcuni giudicano specie di iloti in mezzo alla nostra millantata civiltà, la questione economica però riguarda eminentemente lo Stato.

Noi entriamo in un nuovo sistema, lo Stato comincia ad essere l'amministratore di beni altrui, prende di beni altrui e si costituisce debitore, quasi che i debiti che ha al presente siano pochi!

È, come poi si vuole discutere questa legge senza avere alcun dato statistico? Non sappiamo quanti sono

i beni che vuole prendersi lo Stato, non sappiamo in conseguenza neppure il debito che egli debbe contrarre. Ora, io me ne appello alla coscienza di tutti voi, se mai si possa fare una buona legge, una legge che non torni dannosa allo Stato ed ai singoli cui concerne, ignorando ed i beni che andranno allo Stato ed il debito a cui si sobbarcherà?

In niun Parlamento in tale maniera si sono fatte mai di simili leggi. Anzi io so, o signori, che nei Parlamenti stranieri, in quello d'Inghilterra specialmente, per leggi di molto minor portata si richieggono dei documenti lunghi, esatti, particolareggiati.

Ed invero i deputati debbono sapere quello che deliberano, quello che fanno; noi qui delibereremo una legge senza sapere che cosa facciamo, eccetto che dare dei beni allo Stato, costituire debitore lo Stato che dovrà pagare una somma di valore ignoto, e che forse non pagherà.

Io prego quindi la Camera di sospendere questa discussione. Non andrà certamente in rovina lo Stato se invece d'ora questa legge sia deliberata in novembre più maturatamente, più ponderatamente. Delle leggi ne abbiamo già fatte di soverchio; noi facciamo ora delle leggi come se fossero un'opera manuale, mentre le leggi sono tutt'affatto opera intellettuale e da profondamente e ponderatamente discutersi. Confessiamo tutti che, dopo tanto lunga durata di questa Sessione, siamo stanchi, e quasi alla vigilia del giorno in cui deve aggiornarsi o chiudersi la Sessione, vogliamo fare una legge di tanta importanza e tanto male apparecchiata?

Io bramerei che a queste mie difficoltà rispondesse l'onorevole ministro per le finanze.

Ed aggiungo, o signori, che non crediate che io prediliga la Cassa ecclesiastica; io non so un'amministrazione più malversatrice di questa. Io non so chi siano i direttori, credo saranno persone probe; ma so che nelle Marche, nell'Umbria, nella Liguria, coloro che amministrano sono gente che non potrebbero amministrare peggio. (*Rumori*) Vi sono dei fatti vergognosissimi, impudentissimi (*Oh! oh!*); si fa uno scialacqua incredibile della cosa pubblica. Ed io qui non entro nel sistema, nè mi dica il signor ministro che appunto per questo presenta la legge attuale, giacchè io risponderci: voi non avete buoni e solerti impiegati. E non voglio citare dei fatti chiari e permanenti.

**SELLA, ministro per le finanze.** Anzi, bisogna che li accenni; non è permesso di fare queste accuse vaghe e generiche.

**D'ONDES-REGGIO.** Che li dica? Ebbene, si vendono i beni senza pubblici incanti, si lasciano dei beni senza fitti, senza le necessarie riparazioni; vi sono amministratori che sono entrati nei conventi, hanno preso una porzione di quei corridoi e se ne hanno fatto casa di propria abitazione.....

**SELLA, ministro per le finanze.** Ma dove?

**D'ONDES-REGGIO.** Dove? In Genova; io parlo di cose che conosco. Andate in Genova, nel convento dei

Minori Osservanti, e troverete che vi alloggia l'amministratore.....

**SELLA, ministro per le finanze.** Può essere che l'amministrazione invece di dare a questo funzionario l'indennità d'alloggio gli avesse dato l'alloggio stesso. Io prego l'onorevole D'Ondes-Reggio di misurare le sue parole, di non tacciare di disonestà e di malversazione, di non usare espressioni così vive verso gl'impiegati senza aver prove di ciò che egli asserisce.

**D'ONDES-REGGIO.** Ma c'è l'indennità di alloggio?

**SELLA, ministro per le finanze.** Non è lecito intaccare la riputazione altrui.

Capisco ch'egli possa non approvare l'istituzione della Cassa ecclesiastica: le opinioni dell'onorevole D'Ondes-Reggio sono abbastanza note alla Camera ed al paese perchè niuno si maravigli ch'egli veda tutto male là dove si tratta di Cassa ecclesiastica e di questione religiosa.

**D'ONDES-REGGIO.** Domando la parola.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ma da questo a lasciarsi andare in escandescenza contro gl'impiegati e venire a rivocare in dubbio l'onestà loro vi è tanta differenza che, mi permetta l'onorevole D'Ondes-Reggio io, che ho sempre ammirata la sua cortesia, mi credo in debito, sebbene si tratti di un'amministrazione in certo modo autonoma, di dover respingere energicamente le parole ch'egli ha adoperato verso di quegli impiegati.

**SCHIAVONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta, ora la parola spetta al deputato Romano; poscia è iscritto il deputato D'Ondes-Reggio, poi Fiorenzi, poi Schiavoni.

**ROMANO GIUSEPPE.** Io sono dolente di veder alterate le nostre discussioni da vivacità che dovrebbero starsene lontane. L'onorevole mio amico D'Ondes-Reggio domanda sospendersi la discussione di questa legge. Vediamo se ciò che egli dice sia fondato.

Non parmi che possa dubitarsi dell'utilità e della necessità della vendita dei beni amministrati dallo Stato.

Questo principio lo abbiamo già discusso ed assodato nella vendita dei beni demaniali, ed è ormai passato nella coscienza della Camera e del paese. Soggiungerci che la vendita di questi beni è principalmente utile coloro i cui interessi l'onorevole D'Ondes-Reggio vuol tutelare. Perciocchè, mantenendo l'attuale amministrazione ch'egli tanto vitupera, non si fa che dispregiare beni, non si fa che deteriorarne tutti i giorni la vendita.

Ma l'onorevole D'Ondes-Reggio teme che, vendendo ora questi beni, lo Stato possa un giorno fallire, e non possa più pagar la rendita del prezzo a coloro che hanno diritto.

Signori, io spero, anzi son certo, che questo giorno non arriverà mai; ma se taluno potesse temerlo, io direi che allora sarebbe vieppiù necessaria la vendita per prevenire tanto disastro.

Dice l'onorevole D'Ondes-Reggio che lo Stato si così un agente generale. Io non so se lo sia, oppur no, n



I<sup>a</sup> TORNATA DEL 7 AGOSTO

so solo che c'è una legge la quale ha richiamato questi beni allo Stato, e che sono attualmente amministrati dalla Cassa ecclesiastica, che dipende dallo Stato. Quindi la questione torna sempre al suo principio, se sia utile di venderli, oppure no; e questo è ormai deciso.

Egli dice in terzo luogo che non vi siano dati statistici per bene eseguire le vendite. Ma dei dati statistici già vi sono, e la legge ha provveduto che ve ne siano pur dei migliori; perciò egli ha nominato delle Commissioni le quali ricerchino sull'indole e la natura di questi beni, vigilino alla valutazione ed al miglior modo di eseguirne la vendita. E queste Commissioni dovranno eleggersi per modo da acquistare la coscienza della Camera e del paese, che la vendita di questi beni si farà con la medesima prudenza e le stesse cautele adottate per quella dei beni demaniali dello Stato.

Quindi i giusti desideri dell'onorevole D'Ondes-Reggio saranno pienamente appagati. Se non che io mi credo nel debito di prendere questa occasione per raccomandare all'onorevole guardasigilli che gli stipendi dati ai monaci, alle monache ed a tutti coloro che hanno un sussidio dalla Cassa ecclesiastica, siano puntualmente soddisfatti. Imperocchè non debbo tacere che, venendo da Gallipoli, mio collegio elettorale, ho avuto colà dei reclami vivissimi, che i mensuali non si pagavano regolarmente per modo che talvolta talune comunità mancavano di mezzi di sussistenza...

**MANDOJ-ALBANESE.** Domando la parola.

**ROMANO GIUSEPPE.** ...per trascuratezza degli amministratori della Cassa ecclesiastica.

Questi inconvenienti io son sicuro che avvengono contro le migliori intenzioni del Governo, e che perciò il Governo mi sarà grato d'avergli accennato uno sconcio cui sarà lieto di provvedere sollecitamente.

**CONFORTI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**CONFORTI, ministro di grazia e giustizia.** Non posso lasciare senza risposta le ultime parole dell'onorevole Romano rispetto alla Cassa ecclesiastica, la quale, secondo lui, non soddisfa le sue obbligazioni.

Io, senza alcun dubbio, ho ricevuto alcune volte delle lagnanze; ma non ho mancato di scrivere immediatamente, affinchè le pensioni fossero tosto soddisfatte.

Ma non debbo tacere alla Camera che la Cassa ecclesiastica stabilita nelle provincie napoletane si trovò senza fondi e che intanto dovette pagare tutti i debiti plateali e con tanta esattezza che su questo punto non ho ricevuto alcuna querela. E ciò è così vero, che essa ha dovuto avere un sussidio di 200 mila lire, ed ha dovuto contrarre anche altri debiti per soddisfare le pensioni.

Debbo di più dire che le lagnanze ordinariamente sono infondate; avviene talora che qualche pensione non sia immediatamente pagata a causa degli impedimenti che oppongono le stesse corporazioni religiose,

che si rifiutano a presentare quei dati necessari alla liquidazione.

Se qualche mancamento momentaneo ha potuto esservi, questo dipende precisamente da che la istituzione della Cassa ecclesiastica è nuova nel Napoletano; tutti sanno che una nuova istituzione prende il suo vero assetto dopo un certo tempo.

Il Governo però non manca mai di fare il debito suo; e sempre quando vi ha qualche lagnanza, insiste e dispone affinchè le soddisfazioni abbiano luogo.

**ROMANO. G.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ROMANO. G.** Io convengo coll'onorevole guardasigilli che le lagnanze dei religiosi possano essere esagerate; ma io lo ringrazio che egli in certo modo convenga con me che vi sieno pure delle giuste lagnanze alle quali bisogna provvedere; ed abbia dichiarato di volerlo fare con tutta l'alacrità; cosa di che prendo atto.

**CONFORTI, ministro di grazia e giustizia.** Domando la parola per rettificare il fatto.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CONFORTI, ministro di grazia e giustizia.** Non ho detto che vi siano delle giuste lagnanze, ho detto, che trattandosi di una nuova istituzione può non esservi quell'ordine compiuto il quale esiste nelle istituzioni antiche. Per cagion d'esempio, in Piemonte, dove quest'istituzione esiste da 7 od 8 anni, non si odono lagnanze, le quali invece si odono nel Napoletano; ebbene queste lagnanze si udivano pure in Piemonte quando si stabilì questa amministrazione.

Io prego poi la Camera di riflettere ad una cosa, ed è che con questa legge sono stati feriti molti interessi i quali erano stabiliti da secoli, e voi sapete che gli interessi allorquando sono feriti e come rigurgitano e come cercano di ricalcitare; le più piccole cose sono esagerate, le più piccole mancanze sono considerate come grandi ingiustizie.

Tali esagerazioni sono comuni a tutti gli uomini e specialmente alle corporazioni. Ed infatti abbiamo delle lagnanze che quando sono osservate da vicino si riducono a ben piccola cosa.

Questo è quello che ho voluto esprimere.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il deputato D'Ondes-Reggio per un fatto personale.

**D'ONDES-REGGIO.** L'onorevole signor ministro delle finanze ha detto che in questa materia i miei principii sono ben noti alla Camera ed al paese. Sì, sono ben noti i miei principii alla Camera ed al paese, e me ne onoro; sono i principii della libertà e della giustizia, sono quelli dello Statuto che ho giurato.

Quanto agli impiegati io non ho detto che sono disonesti, non entro nelle intenzioni loro; ho detto e dico che sono pessimi amministratori, e m'appello alla buona fede di tutti i colleghi; sorga alcuno ed asserisca che i beni della Cassa ecclesiastica sieno regolarmente amministrati. Se piace al signor ministro, tengo

per onesti, anzi per santi i suoi impiegati, ma sono santi che malversano la cosa pubblica, ed è dovere suo destituire cotali santi.

**SELLA, ministro per le finanze.** Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole D'Ondes-Reggio con cui dice che non intende dubitare dell'onestà degli amministratori ai quali ha accennato. Mi era levato a parlare contro le sue prime parole, perchè mi era sembrato che suonassero diversamente.

Quanto poi all'essere questi impiegati vuoi della Cassa ecclesiastica, vuoi del demanio, buoni amministratori e capaci di amministrare latifondi in modo di ritrarne un copioso provento, concorro nel parere dell'onorevole D'Ondes-Reggio che è impossibile che pubblici ufficiali conducano bene siffatta amministrazione. Mi aspettava quindi che l'onorevole D'Ondes-Reggio partendo da questi principii avesse conchiuso con pregare la Camera a voler esonerare gli amministratori della Cassa ecclesiastica del peso di un incarico che non possono ben disimpegnare. (*Risa di approvazione*)

**D'ONDES-REGGIO.** Chiedo di parlare.

**SELLA, ministro per le finanze.** Io mi aspettava che egli pregasse la Camera di protrarre ancora per alcuni giorni le sue sedute per poter togliere questi gravi sconci che egli lamentava. Invece egli giunse alla conseguenza di differire la discussione a novembre. Anzi credo che avrebbe forse voluto mandarla alle calende greche. (*Nuova ilarità*)

Partendo adunque dalle considerazioni da lui esposte, prego la Camera a non voler fare buon viso alla sua questione pregiudiziale.

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha appoggiata ancora la sua proposta sulla mancanza di alcuni dati statistici che si desidererebbero.

Io gli faccio avvertire che, se egli esamina il rapporto della Commissione, vedrà che c'è un quadro statistico sommario, che risulta dai dati che sono presso l'amministrazione della Cassa ecclesiastica.

Io poi sono d'avviso che la Camera debba votare principii e non addentrarsi in particolarità, e vedere se, per esempio, l'ammontare delle vendite di questi beni sia piuttosto di 12 milioni, che di lire 11,459,000. Io non credo che la Camera voglia avere una lista accurata di questi beni per vedere la tenuta A, la tenuta B, la tenuta C.

Io sostengo per fermo che il Parlamento, massime in questi momenti, in cui deve volgere la sua sollecitudine a fare tutte le leggi necessarie alla costituzione del regno, debba considerare i principii, debba indagare se sia conveniente che la Cassa ecclesiastica conservi l'amministrazione dei beni, oppure se debba rimetterli al demanio dello Stato (conservandone però la rendita, come vuole questo progetto di legge), il quale, vendendoli, li metta nelle mani del pubblico.

Quindi è che per la stessa ragione, per la quale la Camera ha fatto buona accoglienza al progetto di legge per la vendita dei beni demaniali (non è ancora venuta alla votazione segreta, ma ne ha approvati gli articoli),

per quella stessa ragione, se vuole essere conseguente deve accogliere, prima di sciogliersi, lo schema relativo alla Cassa ecclesiastica.

Io ho detto più volte che nello scorcio di questa Sessione vogliansi prendere provvedimenti riguardo alle finanze, e che, essendovi difficoltà nel far accettare immediatamente al paese nuove imposte, era necessario porre a disposizione del Governo nuove straordinarie risorse per provvedere ai disavanzi, in cui per le straordinarie circostanze del paese noi ci troviamo.

La Camera, avendo fatto buon viso alla legge per l'alienazione dei beni demaniali, se non vuol vedere esistere due specie di vendite di beni con principii, con norme diverse che si facciano in certo modo la concorrenza; se desidera di tutelare non solo le vendite di detti beni che riguardano la Cassa ecclesiastica, ma direi anche l'interesse dei privati, i quali devono desiderare che a questa operazione si proceda con ordine, acciò non siano troppo avviliti le private proprietà, io prego la Camera, la quale si trova già legata dal precedente suo voto, a cui dianzi ho accennato, a respingere la proposta pregiudiziale dell'onorevole D'Ondes-Reggio, ed approvare la legge relativa alla Cassa ecclesiastica, la quale ha evidentemente un nesso indispensabile con quella per la vendita dei beni demaniali. (*Bene!*)

*Voci.* La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Essendo domandata la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Domando se è approvata.

(È approvata.)

Metto ai voti la proposta pregiudiziale fatta dal deputato D'Ondes-Reggio.

(È rigettata.)

La parola spetta al deputato De Luca contro il progetto.

**DE LUCA.** Io non vengo a combattere il principio che anima la legge; per me la legge è troppo poco, per me la legge che si propone non è che un mezzo termine, ed un mezzo termine dannoso.

Io domando che oggi o domani si aboliscano la Cassa ecclesiastica e l'economato, perchè questi sono nello Stato due enti parassiti che dovrebbero, secondo la progrediente civiltà, sparire, mediante l'incameramento generale dei beni loro al demanio dello Stato.

Una delle piaghe maggiori che esiste nelle finanze è la complicazione nel sistema amministrativo, la molteplicità del personale; quindi bisognando semplificare si dovrebbero togliere di mezzo queste amministrazioni che il ministro per le finanze diceva poc'anzi quasi autonome, e le quali sono alimentate a danno dello Stato e a danno dell'attivo delle stesse amministrazioni. Lo Stato che sarebbe subentrato avrebbe il dovere di provvedere all'esatto adempimento delle obbligazioni o contratte o inerenti ad esse.

Quindi è che la legge presente non è altro che un

mezzo termine, ed io, nemico dei mezzi termini, specialmente quando sono o inutili o dannosi, la respingo.

Adunque questo progetto non è altro che un mezzo termine, ed un mezzo termine che è dannoso, poichè non toglie gli ostacoli, non agevola l'andamento delle finanze e non libera le molte spese che occorre fare e che crescono giornalmente.

In quanto alle provincie napoletane io vi dico che la Cassa ecclesiastica è un anacronismo; fin dal 1783 fu in quelle provincie conosciuta la creazione della Cassa sacra, che somiglia alla vostra Cassa ecclesiastica. L'amministrazione della Cassa sacra, e poi quella dei Monti frumentari funzionarono fino al 1807. Il retaggio fu raccolto dal demanio, il quale ne fece pessimo sperimento, e dovette erogare enormi spese per liti, senza alcun vantaggio e frutto. Epperò l'istituzione della Cassa ecclesiastica nel 1861 ricordò un fatto che non doveva razionalmente riprodursi, produsse una sensazione spiacevole o svegliò la persuasione di una insufficienza assoluta.

Non vi è funzione o delegazione che il demanio dello Stato non possa adempire. I beneficiati, assimilati ai pensionisti ne avrebbero pro; l'amministrazione sarebbe semplificata, e le spese sarebbero diminuite.

Quindi è che o la Camera crede oggi di disporre nell'occasione di questa legge l'abolizione di questi enti, che chiamo funesti, cioè la Cassa ecclesiastica e l'economato generale, e dare un passo a seconda delle esigenze del tempo e della progrediente civiltà, e farebbe cosa ottima; o se oggi non intende farlo, io domando che la Camera ingiunga al Ministero di presentare al più presto un progetto di legge d'incameramento generale in modo che il demanio, subentrando nei diritti e negli obblighi della Cassa ecclesiastica, provvegga esso stesso.

Io dico poi che, anche subentrando il demanio nei diritti della Cassa sacra e dell'economato generale, deve badare di mantenere quello che fu imposto a carico di questi enti dalle diverse leggi che li introdussero. Poichè io so che alcune disposizioni benefiche state date in tempo dell'amministrazione dell'onorevole Mancini non furono punto adempiute.

E così facendo a prescindere dall'utile abolizione di codesti due enti parassiti, senza punto derogare alle obbligazioni inerenti, e che sarebbero a carico dello Stato, si diminuirebbero le spese, e quindi verrebbe aumentato l'attivo, e conseguentemente aumentato il supero che sarebbe addetto o per l'istruzione popolare, o per altra benefica e patriottica istituzione.

Per conseguenza io restringo le mie parole a dire che o la Camera introduca un articolo col quale vengano aboliti questi enti, cioè la Cassa ecclesiastica e l'economato generale, ovvero, se oggi non vuol ciò fare, dia incarico al Ministero di presentare al più presto una legge d'incameramento generale, secondo l'esigenza dei tempi e della progrediente civiltà.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Nisco.

**Voci.** Non è presente.

**PRESIDENTE.** Allora spetta al deputato Mancini. (*Movimenti*)

**MANCINI.** In questa legge conviene distinguere il principio che la informa dai limiti nei quali si è creduto di contenerne l'applicazione, e dal modo con cui l'applicazione medesima si vuol condurre ed attuare.

Quanto al principio io credo che la sua eccellenza non possa essere messa in controversia; e veggio con piacere che anche l'onorevole De Luca, il quale si era iscritto per parlar contro la legge, ha reso omaggio alla bontà del suo principio fondamentale.

Invero questa legge, a mio avviso, non solo si propone una ben intesa operazione finanziaria, quella cioè che per oltre a 300 milioni di lire il nostro Stato verrà in certa guisa a contrarre nelle sue presenti angustie un debito alle migliori condizioni, cioè senza bisogno di mettere in circolazione eguale quantità di titoli della nostra rendita pubblica, e perciò senza produrre una sensibile alterazione al loro corso, perciocchè basterà che essi siano intestati ed immobilizzati a vantaggio della Cassa ecclesiastica; ma è agevole comprendere quali importanti effetti altresì economici e politici saranno immancabilmente per derivare dalla legge stessa.

Restituirà dessa alla libera circolazione ed a miglior coltura un'immensa massa di proprietà territoriale, che, finora negletta e poco produttiva, era stata patrimonio delle manimorte, e che sino a quando rimanesse in potere della Cassa ecclesiastica, che anch'essa è un gran corpo morale, non avrebbe grandemente cangiato di natura e di effetti.

Questa legge inoltre, creando nuovi interessi e moltiplicando il numero di coloro che saranno potentemente impegnati al mantenimento del presente ordine di cose, anche politicamente sarà assai vantaggiosa.

Ma accettato e commendato il fondamento della legge, anch'io, signori, innanzi tutto nutro parecchi dubbi quanto ad alcune difficoltà pratiche, che nei termini in cui la legge era proposta dal Ministero ed anche nei termini in cui venne riformata dalla Commissione, potrà incontrare.

Riconosco che la Commissione ha grandemente migliorato il progetto ministeriale, e quindi io non potrei che accostarmi a questo progetto in preferenza di quello originario del Governo; ma senza discendere a troppo minuti particolari e riserbandomi il diritto di proporre alcune emendazioni nei singoli articoli, prego la Camera che mi permetta di esprimere da un punto di vista complessivo in che consistano queste difficoltà pratiche.

Nella legge si propone di dichiarare che tutti i beni immobili devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica, tanto nelle antiche provincie, in virtù della legge del 1855, quanto nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane, in forza di decreto del 1860 e del 1861, passino al demanio dello Stato. Il Ministero aveva domandato che questo passaggio di dominio si operasse nel giorno 1° luglio di quest'anno, dappoichè il suo progetto di legge era stato presentato qualche tempo innanzi. Ora la Commissione non solo ha fatto scompa-

rire, come doveva, l'indicazione di quest'epoca, la quale era un passato, ma nel suo novello progetto non ne ha stabilito alcuna.

Rimane a vedere quale sarà praticamente il risultato di una legge, per la quale, nel giorno in cui essa si promulga, la proprietà di tutti questi beni, con tutti gli oneri relativi, si trasferirà nello Stato senza rendersi ragione delle condizioni speciali in cui tutta questa proprietà trovasi di presente, specialmente nelle provincie napoletane. Ivi la Cassa ecclesiastica, come testè disse l'onorevole guardasigilli, ha appena iniziato l'operazione della presa di possesso de' beni appartenenti alle singole case religiose, e quindi essa si governa col seguente metodo in faccia ad un gran numero e forse alla quasi totalità delle comunità religiose: ha lasciato tuttavia dalle medesime percepire direttamente parte delle rendite dei propri beni, concedendo all'uopo parziali autorizzazioni con limiti di somme a favore di ciascuna delle sopresse comunità religiose in conto di quelle pensioni le quali dovranno più tardi liquidarsi. Nè forse potevasi diversamente procedere, ove la Camera rammenti che le pensioni stabilite nella legge sono niente più che l'equivalente della complessiva rendita netta del patrimonio appartenente a ciascuna casa religiosa. Quindi fa duopo anzi tutto liquidare questa rendita netta e scoprire questa incognita, per poter determinare quale sia la somma complessiva, la quale, ripartita sopra i singoli membri di ciascheduna comunità religiosa, rappresenti la pensione di ciascuno di essi.

Vi è bensì un'altra disposizione della legge la quale, ammettendo che vi siano alcune case religiose oltre misura doviziose, limita la pensione dovuta a' singoli loro membri con una specie di *maximum* che non si potrà mai eccedere; ma è evidente che sino a quando non si conosca il definitivo ammontare della rendita del relativo patrimonio di ciascuna comunità religiosa lo Stato non può mai sapere se egli debba ai componenti di una comunità piuttosto la pensione nel massimo stabilito dalla legge che una pensione di poco o di molto inferiore. Quindi, mentre tutto questo è ancora in una condizione d'incertezza, se mai dal primo giorno dopo la pubblicazione della legge il demanio s'intenderà investito della proprietà di tutta questa massa di beni, allora si ha ragione di temere che potranno realmente derivare quegli inconvenienti che da molti si sono deplorati...

**BRIGANTI-BELLINI.** Domando la parola.

**MANCINI.**....e che io sono convinto fossero immensamente esagerati. Allora immediatamente il demanio dovrebbe prendere il possesso di tutti questi beni e procedere all'operazione delle liquidazioni della rendita in contraddittorio delle singole comunità religiose, il che talvolta ha dato luogo anche a litigi.

Ognun comprende come sia impossibile che ciò avvenga in un solo e medesimo giorno.

Le comunità religiose poi da quel giorno continueranno forse ad aver la pensione dalla Cassa ecclesiastica?

Si risponderà: la avranno dallo Stato. Ma lo Stato non chiederà di fare preliminarmente un conto con ciascheduna di esse, per quanto riguarda le anticipazioni ricevute in conto?

Io non vado più oltre per non usurpare l'ufficio della particolare discussione degli articoli; ma fin d'ora mi basti avvertire come sia indispensabile che nella legge o si ristabilisca l'indicazione di un'epoca precisa dalla quale la legge stessa cominci ad avere effetto, affrettando nell'intervallo il compimento delle vertenti liquidazioni; ovvero s'introducano disposizioni e cautele per le quali soltanto dopo la liquidazione dell'ammontare della rendita di ciascuna comunità e dopo la relativa presa di possesso cominci nello Stato l'esercizio dei diritti di proprietà, e quindi di alienazione, e nel tempo medesimo la sua soggezione alle passività relative.

La necessità di questa preventiva liquidazione della rendita mi somministra l'opportunità di elevare ben anche un dubbio sul modo in cui la legge ha concepito una sola operazione, poichè ho veduto che quanto alla determinazione dell'ammontare di questa rendita s'intende che essa abbia luogo unicamente tra lo Stato e la Cassa ecclesiastica, come se non vi fossero che questi due interessati; anzi si aggiunge che per determinare l'ammontare definitivo di questa rendita basterà l'accordo tra il ministro di grazia e giustizia e dei culti, ed il ministro delle finanze; l'uno come rappresentante l'amministrazione della Cassa ecclesiastica che da lui dipende, l'altro come rappresentante il demanio dello Stato.

Ma egli è evidente che, se lo Stato si incaricherà dell'obbligo di pagare nient'altro che l'ammontare della rendita così liquidata, commutandola in altrettanta rendita iscritta sul debito pubblico, il ministro guardasigilli si troverà in singolari impacci e difficoltà allorchè le comunità religiose non vorranno rimaner contente di questa liquidazione, eseguita in loro assenza, e faranno ciò che hanno fatto in Piemonte, dappoichè, comunque esse abbiano perduta la personalità civile, pure nella legge la conservano per quanto limitatamente risponda il conseguimento e la determinazione della misera loro pensione e gli uffici della vita comune e l'esercizio del culto; ond'è che anche giudiziariamente potrebbero obbligare il Governo a liquidare e determinare il vero e giusto ammontare della rendita delle rispettive case religiose, per derivare la giusta misura della pensione dei singoli loro membri.

A me pare che sarebbe più semplice e conveniente affrettare le operazioni delle liquidazioni e stime, già prescritte nelle leggi di soppressione de' conventi e d'istituzione della Cassa ecclesiastica, richiedendo però d'ora innanzi in esse l'intervento del demanio dello Stato, per modo che una sola e identica sia sempre la rendita risultante da questa liquidazione, non solo nei rapporti tra lo Stato e la Cassa ecclesiastica, ma benanche nei rapporti co' terzi interessati per la misura delle pensioni vitalizie, i quali, prestando il loro con-

1ª TORNATA DEL 7 AGOSTO

traddittorio, non potranno declinare l'efficacia obbligatoria della eseguita liquidazione.

Finalmente poi sarebbe da esaminare se con questa opportunità fosse conveniente di allargare ancor più le viste, e dal momento che si trasportano nel demanio dello Stato tutti i beni immobili appartenenti alle sopresse case religiose, collegiate, ecc., giovasse comprendere nel trasferimento anche il dominio de' crediti fruttiferi e de' capitali, i quali, secondo vediamo nella tavola statistica annessa alla relazione della Commissione, nelle antiche provincie, nelle Marche e nell'Umbria ammontano a circa 25 milioni, e co' crediti e capitali degli enti ecclesiastici soppressi nelle provincie napoletane possono elevarsi al doppio, mentre il resto de' redditi è rappresentato da rendite del debito pubblico, cioè da valori della stessa specie di quelli che l'amministrazione della Cassa ecclesiastica verrà ulteriormente a ricevere in prezzo del restante suo patrimonio. Che se poco adatta ci fu con ragione rappresentata l'amministrazione della Cassa ecclesiastica a coltivare i terreni, ad affittare o vegliare la buona coltivazione di beni stabili, non so perchè non debbasi anche riguardarla meno atta a tenere dietro ad una riscossione intralciata e sommamente malagevole degl'interessi e delle altre annualità relative a questi capitali ed esposta a liti dispendiose ed a disastrose soccumbenze.

Ciò almeno ora potrebbe con facilità esser consentito ed introdotto nella legge, con propizia ampliamento dell'operazione finanziaria a beneficio del Governo, anche quando non fosse questa l'opportunità migliore per attuare un più radicale e provvido concetto, col quale sarebbe provveduto ad una grande economia, semplicità ed unificazione nelle amministrazioni riguardanti i beni e i redditi ecclesiastici, non già concentrando tali amministrazioni nello stesso demanio per le ragioni che appresso opporrò ad un tal suggerimento dell'onorevole De Luca, ma nel senso di fondere insieme gli Econamati e la Cassa ecclesiastica, antico voto e desiderio già espresso più volte nel Parlamento subalpino, e di fondare mercè una tale riunione, una grande ed unica amministrazione delle rendite ecclesiastiche per la loro più equa ed esatta distribuzione.

Dappoichè, una volta ridotte queste rendite ecclesiastiche ad essere nient'altro che la percezione di rendite iscritte sul Gran Libro ad ogni semestrale scadenza, ognuno comprende che quest'amministrazione non dovrebbe essere diretta nè a coltivare od affittare stabili, nè a sostener liti, nè a far riscossioni difficili, ma unicamente a preparare e compiere indagini di ben diversa natura per la miglior distribuzione e destinazione di quelle rendite, alle quali indagini sarebbe meno acconcia al certo e priva degli opportuni mezzi l'amministrazione generale del demanio.

Ma, oltre a questa ed altre difficoltà pratiche d'indole somigliante, anche sulla giustizia in generale delle condizioni del trasferimento di queste proprietà al demanio, io non potrei nell'animo mio vincere e sopprimere del tutto un dubbio non men grave.

Signori, se le leggi che hanno soppresso gli ordini religiosi e quindi istituita la Cassa ecclesiastica nelle provincie italiane, fossero state una copia servile della legge francese d'incameramento; se avessero dichiarato beni nazionali i beni del clero; se non si fosse temuto d'entrare nel sistema di un clero schiavo e stipendiato dallo Stato, timore che, lo confesso, anch'io dividerei, malgrado le mie opinioni già note quanto alla morale ed economica sconvenienza della soverchia ricchezza degli ecclesiastici; allora io comprenderei che non potrebbe dubitarsi della giustizia di far passare tutti questi beni nello Stato che ne è il vero proprietario, non obbligandolo a pagarne il giusto prezzo, ma richiedendo soltanto che all'amministrazione della Cassa ecclesiastica venisse assegnata pel suo valor nominale una rendita iscritta equivalente a quella che in atti si percepisce o che può percepire.

Ma, o signori, la legge del 1855 e quelle che con alcune modificazioni la introdussero nelle altre provincie, hanno un fondamento affatto diverso da quello della legge francese della soppressione dei conventi e dell'incameramento dei beni ecclesiastici. E per quanto s'incontrino in quella legge parecchi difetti più volte rilevati, io credo che il suo concetto fondamentale meriti di essere meglio apprezzato, e quindi riconosciuto assai più in armonia coi bisogni della civiltà presente e col principio dell'assoluto rispetto di tutti i diritti e di tutte le libertà.

Io prego la Camera di permettermi di fornirne in rapidi tratti una luminosa dimostrazione.

Le due maggiori obiezioni che si mossero alle leggi della Francia rivoluzionaria circa la soppressione dei conventi e la vendita dei beni del clero renduto stipendiario dello Stato si ridussero alle seguenti:

Si oppose primamente che lo Stato aveva con ciò assoggettate ad un vero atto di generale confisca tutte queste persone morali a suo profitto, e che non aveva rispettato i sacri diritti di proprietà.

Si disse in secondo luogo che colla soppressione delle comunità religiose erasi consumata altresì una flagrante violazione della libertà individuale e del diritto della libera associazione, dappoichè è noto che allora i membri delle comunità sopresse, furono violentemente e quasi a viva forza espulsi dai chiostri, le cui porte dietro di essi furono dappertutto chiuse per sempre.

Credo di non errare, rammentando presso a poco che le stesse obiezioni, benchè a mio credere oggi ingiustamente, sono state ripetute contro le ultime leggi sulla stessa materia adottate nelle varie provincie italiane.

Ora è facilissimo riconoscere come tali accuse cessino di essere fondate a fronte di queste ultime leggi, ove pongasi mente alle essenziali differenze che passano tra il loro sistema e quello della soppressione francese. Ed è appunto da queste differenze che rampollano i miei dubbi sulla giustizia delle condizioni alle quali si vuole operare il trasferimento di tutte queste proprietà dal-

l'amministrazione della Cassa ecclesiastica al demanio dello Stato.

La prima differenza adunque in ciò consiste che lo Stato in Italia non ha voluto confiscare niente. In tutta questa grande operazione, lo Stato non ha cercato nè intende conseguire per sè direttamente il menomo lucro. Esso non ha voluto che provvedere ad una più equa distribuzione delle ricchezze e delle rendite ecclesiastiche, accomunandone il beneficio non solo al basso clero ed alle classi più povere e d'ordinario più operose e benemerite dei ministri del culto, ma destinandole altresì ad usi religiosi ed a servizi d'istruzione, di pietà e di pubblica utilità, che è vero uso religioso nel senso largo e vero della parola, e nell'alto significato e valore ideale del principio religioso in mezzo alle umane società. Perciò fu stabilito che si riversassero largamente soprattutto sulle classi popolari e bisognose i benefizi che prima erano concentrati e diretti al più lauto mantenimento di alcune comunità religiose o di più o meno oziosi canonici e prebendati.

La Camera rammenta che nel mezzodì della Penisola fu del pari stabilito che 40 mila ducati, cioè 170 mila lire all'anno, rimanessero destinate, sopra queste stesse rendite, all'istruzione popolare e tecnica di quelle provincie, non che ad altri usi di beneficenza pubblica; che ai parrochi poveri, specialmente delle campagne, molti dei quali languiscono nella miseria per la decretata soppressione delle decime senza surrogazione o compenso, fossero assegnate modeste congrue o supplementi di congrue; che con un sistema ben inteso di sussidi il clero liberale e bisognoso fosse sollevato dalla faziosa persecuzione che la Curia romana esercita, col mezzo dei vescovi, contro tutti i sacerdoti benemeriti della causa nazionale, ed ottenesse incoraggiamento a dotti e sani studi e lavori; che infine gli edifici de'soppressi conventi sparsi nei tanti comuni e comunelli, dove ne sarebbe pressochè impossibile o ben poco proficua la vendita, fossero assegnati agli stessi municipi per essere destinati ad uso di scuola, o per altro uso e servizio di pubblico vantaggio, in quei medesimi comuni.

Ecco, o signori, il carattere affatto proprio e speciale della nostra soppressione dei conventi, il quale invano si cercherebbe nella soppressione eseguita in Francia sul finire del secolo scorso, ed in quello che pure era, col nome d'*incameramento*, da non pochi in Italia vagheggiato. E fu codesto un vero progresso, imperocchè distribuire alle classi inferiori del popolo, più che il materiale nutrimento del corpo, il pane dello spirito, l'educazione dell'intelligenza, liberare in tal guisa i figliuoli del povero dall'impotenza dell'ozio e dalle viziose abitudini, dal traviamiento dei pregiudizi, dalle tentazioni dell'estremo bisogno, emancipare il contadino e l'operaio dallo stato infelice di abiezione e di ignoranza in cui vegetano, questa sì che è opera pia, opera santa, opera veramente religiosa, questo è adempiere e non tradire l'originaria volontà de' pii dispositori delle loro sostanze a pro della Chiesa, e ridurre ad

attuazione pratica lo scopo e la destinazione primitiva dei beni ad essi appartenenti.

La seconda differenza è riposta appunto nello scrupoloso rispetto che in osservanza dei principii più costituzionali si è voluto mantenere verso la libertà individuale, e verso il diritto d'associazione. Noi non abbiamo chiuse le porte dei conventi, scacciandone violentemente coloro che ivi erano raccolti. La legge civile non ha fatto che ritirare, per dir così, il soffio della vita da quelle degenerate istituzioni, dichiarando che esse cessavano d'essere personalità civili, capaci dell'esercizio dei diritti; ma tollera e lascia sussistere, durante la vita de' congregati, quelle comunità come riunioni accidentali e collettive d'uomini, i quali spontaneamente usando della loro individuale libertà, usando del diritto di libera associazione che all'ombra dello Statuto appartiene ad ogni cittadino, anche quando sia vestito di cocolla, volessero vivere chiusi nel chiostro. La legge solamente ha tolto ogni efficacia civile e coattiva ai voti religiosi, ma li ha lasciati quali avrebbero sempre dovuto essere, semplici vincoli di coscienza. Dunque non è del pari fondata l'accusa mossa alle leggi nostre, quasichè con esse si fosse, per dir così, impedita la libera scelta di un modo di vita legittimo ed innocuo, quasi chè si fosse violato il diritto di libera associazione; imperocchè non è vero che quelle leggi abbiano renduto impossibile ad anime stanche delle agitazioni del mondo, e trafitte dall'acuto dardo della sventura, di cercare un rifugio nella solitudine e nella preghiera; nè fu impedito alle vittime di fortunate ingiustizie e di crudeli disinganni correre a piedi degli altari, e nel silenzio delle tombe, e nella meditazione di una miglior vita avvenire, a domandare dal cielo un raggio di quella pace che lor negasse la terra.

Ma, o signori, associazioni di tal sorta non rimasero che fatti puramente accidentali, duraturi fino a cangiamento libero di volontà degli associati, fatti senza significazione giuridica, nella stessa guisa che a niuno è vietato associarsi con propri amici, e con persone alle quali si è stretto da vincoli di simpatia e da comunanza d'affetti e di consuetudini, affin di condurre per quel tempo che loro piaccia una vita comune.

Premesse queste considerazioni intorno al concetto fondamentale della legge subalpina del 1855 e delle leggi posteriori promulgate nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane, è ovvio per me desumerne non essere indifferente che lo Stato si renda cessionario de' beni della Cassa ecclesiastica contro altrettanta assegnazione di rendita iscritta sul debito pubblico; e che per esempio, questa rendita corrisponda ad un capitale di 302 milioni (prendo questa cifra come un'ipotesi, dappoichè non è che un'indicazione meramente approssimativa del quadro statistico unito alla relazione), quando per avventura il loro valore reale ed effettivo fosse di 500 milioni: dappoichè la conseguenza quale ne sarebbe? Siccome le rendite che attualmente si traggono dai beni ecclesiastici sono indubitatamente inferiori a quelle che i beni anzidetti in buone mani, e

sopra tutto in possesso di privati, possono produrre, tale essendo la conseguenza inevitabile della cattiva coltura ed amministrazione dei beni di manomorta, egli è evidente che l'obbligare lo Stato ad assegnare unicamente l'equivalente rendita iscritta non costituisce già da parte dell'acquirente e cessionario de' beni il pagamento del vero ed integrale valore dei medesimi, cioè di quel prezzo che i beni stessi esposti in vendita al pubblico incanto potrebbero trovare. Cosicchè accadrà probabilmente, che, sebbene lo Stato paghi ed assegni alla Cassa ecclesiastica una rendita corrispondente a circa 300,000,000, cioè una rendita di 15,000,000, tuttavia laddove il Governo procederà con alacre accorgimento e vigilanza nell'alienazione di questa massa di beni, ne raccoglierà il prezzo di 400,000,000 e forse di più.

Ora io domando: questi cento milioni di differenza a chi per istretta giustizia appartengono? Debbono attribuirsi a quell'istituzione, la quale ha la destinazione speciale di provvedere ai bisogni dell'istruzione tecnica per gli operai e dell'istruzione popolare, di sovvenire alla necessità del basso clero ed a simili usi di pubblica utilità; ovvero debbono gratuitamente, e senza ragione o titolo, donarsi al demanio dello Stato? Si ricadrebbe allora in certo modo nel sistema della gratuita appropriazione, simile a quello che fu applicato in Francia. Si ricadrebbe nel sistema della confisca di tutti questi beni a profitto dello Stato; e ciò mentre la legge non ha osato dichiarare che la nazione fosse l'unica e vera proprietaria de' beni della Chiesa. Giustizia adunque richiede che invece dell'assegnazione di rendita iscritta, eguale alla rendita attualmente percepita dai corpi morali ecclesiastici soppressi, si ricerchi e stimi il vero e giusto valore dei beni, e trovata così la loro effettiva rendita corrispondente, sia questa altresì la misura dell'assegnazione da farsi alla Cassa ecclesiastica in altrettanta rendita iscritta sullo Stato.

Pervenuti a questo punto, o signori, rimarrebbe incompleta l'espressione de' miei concetti su questa legge, se non passassi a manifestare francamente alla Camera i miei voti e desiderii intorno all'argomento che ci occupa. E li manifesto per uno scopo pratico, il quale si è che accettando la legge attuale, salve le modificazioni di compilazione che potrà ricevere, intendo di accettarla solamente come pegno dell'avvenire, cioè come parte d'un sistema che debb'essere necessariamente compiuto con altre leggi, di cui domando dal Governo istantemente lo studio e la presentazione nella prossima Sessione parlamentare.

In questo senso voterò la legge, e non avrò anzi difficoltà di chiarirmi ben anche riconoscente al Governo che l'ha proposta.

Il mio primo desiderio, signori, il quale io credo essere nell'animo di moltissimi, avendolo più volte udito esprimere nel seno di questa Camera, consiste in ciò che si faccia una legge generale per tutta l'Italia intorno alla soppressione degli ordini religiosi e di altri enti morali ecclesiastici, come badie, canonicati, benefizi; in-

torno alla destinazione dei loro beni e rendite, e finalmente intorno alla creazione dell'imposta speciale chiamata *quota di concorso* sopra i beni dei vescovati, capitoli, seminari ed altri enti ecclesiastici non soppressi.

Confesso di non saper comprendere come mai uno Stato possa essere governato da un duplice diritto pubblico, che, cioè, le comunità religiose in alcune provincie sieno dichiarate inconciliabili coll'ordine pubblico e coi progressi della civiltà, sieno considerate come un anacronismo co' nuovi tempi, mentre in altre provincie si mantengono, e gli enti ecclesiastici non soppressi non conoscono, nè pagano quella grave imposta speciale, ed insomma si segue nella polizia ecclesiastica un sistema perfettamente opposto. Ognuno sa che non sono soppressi le comunità religiose fuorchè nelle antiche provincie, nelle Marche, nell'Umbria e nelle provincie napoletane.

Faccio plauso agli illustri commissari del Re, i quali nelle Marche e nell'Umbria osarono di mettere le mani sopra queste imputridite istituzioni antiche, benchè si rappresentassero protette in quei paesi dalla superstizione e dai pregiudizi del popolo.

Nella vigilia del giorno in cui da me dovevasi pubblicare in Napoli il decreto di soppressione delle corporazioni religiose, non mancarono sinceri patrioti di tremarne e di susurrarmi all'orecchio che io arrischiava di vedere l'indomani la plebe tratta per le vie dietro qualche frate fanatico con un crocefisso nelle mani. Ed io confesso che ebbi bisogno di riporre gran fede nel buon senso e nella civile maturità del popolo napoletano per dare al Governo centrale il consiglio ed il suggerimento di tentare quel grave provvedimento, e per incaricarmi io stesso in quella immensa città, ed in condizioni politiche assai difficili, di mandarlo ad effetto.

Signori, non mi sono giammai pentito di quell'atto; credo anzi oggi ancora che esso fu uno dei pochi e più importanti atti che possano chiamarsi rivoluzionari nel senso buono ed umanitario della parola, compiuti in quel periodo nelle provincie napoletane. Un non lontano avvenire incaricherà di dimostrare quali in mezzo a quelle popolazioni ne saranno gli effetti morali, economici e politici, dappoichè questi non possono svilupparsi senza l'azione del tempo, e grazie al giudizio ed al senno politico del Parlamento, il quale non tralasciò occasione di significare co' suoi voti l'approvazione di quegli atti importantissimi.

Ma, signori, perchè intanto rimarranno in una condizione diversa la Lombardia, la Toscana, l'Emilia e la Sicilia?

L'onorevole collega Santocanale, pochi giorni addietro, faceva sentire la sua autorevole voce in questo recinto, eccitando il Ministero ad occuparsi di questo grave argomento, per quanto riguarda la sua nobile isola natale, la Sicilia; anzi lo invitò a voler almeno cominciare subito dalla soppressione dei piccoli conventi, acconsentita dallo stesso diritto canonico e dalla costante polizia ecclesiastica del mezzodi d'Italia, sì che

non vi è bisogno di una legge, ma è un affare di ordinaria amministrazione.

Ad ogni modo posso assicurare la Camera che ogni settimana io ricevo lettere (non so perchè le dirigano a me; forse è in memoria del poco che ho fatto a questo riguardo nelle provincie napoletane), nelle quali sono stimolato a proporre una legge per la soppressione degli ordini religiosi in altre provincie d'Italia.

Io riguarderei poco conveniente che leggi di tanta importanza si facessero per iniziativa parlamentare. Una tale legge deve essere accuratamente preparata e studiata dal Governo, ed il maturo risulamento di questi articoli deve essere sottoposto al Parlamento. Ma sostengo che il vedere le case di un medesimo ordine religioso conservate in alcune provincie dello Stato per l'innocuità e legittimità delle istituzioni monastiche, e sopprese in altre come illegittime e dannose, il vedere un medesimo frate collocato in condizione diversissima, secondo che si trasferisce da una ad altra provincia della stessa monarchia, è tale contraddizione ed anomalia che io credo che debba farsi al più presto cessare.

In secondo luogo, o signori, reputo indispensabile di rinnovare un accurato e diligente esame per riconoscere quali case religiose, a termini di legge e del punto di vista della pubblica utilità, meritassero di essere eccettuate dalla generale soppressione e conservate.

Una tale operazione, mi duole il dirlo, nelle provincie napoletane si è fatta, se così è lecito esprimermi, non già con la scorta della ragione, chè non volle il Governo centrale tenere in menomo conto almeno alcune delle proposte che si erano deliberate da Commissioni composte appositamente in ciascuna provincia di notabili della medesima, chiamati quasi a farsi interpreti dell'opinione pubblica, acciò le rispettive provincie non si ritenessero spogliate come di un loro decoro ed ornamento nella soppressione di case religiose, le quali fossero veramente fonte di beneficio, e di utilità generale, specialmente quanto all'istruzione ed educazione della gioventù.

Invece, con l'apparenza del puro arbitrio e talora di simpatia ingiustificabile, un decreto eccettuò soltanto pochissime case senza speciali e sufficienti ragioni religiose; meno ancora del numero che ne fu conservato nell'epoca della generale soppressione francese: e rammenterò, per modo di esempio, essere in Napoli una casa religiosa di donne, la quale era forse la sola da cui 300 fanciulle del basso popolo andassero a ricevere quotidianamente la loro istruzione; essa era una eccezione, o signori, in mezzo all'universale inerzia delle tante case monastiche, specialmente di donne, in quelle provincie.

Ora, malgrado le proposte della Commissione provinciale acciò questa casa, del resto povera, fosse eccettuata dalla soppressione, e tuttochè esistessero nel Ministero di grazia e giustizia i relativi documenti, fu in volta quella casa religiosa nella sorte comune, ed è

dovuto ad un sentimento di carità ed anche di rispetto verso il Governo, se le porte di quella casa non si sono chiuse l'indomani di questa determinazione, scacciandone i figli del povero, il che avrebbe commossa dolorosamente l'opinione pubblica.

Dicasi lo stesso di un'altra casa religiosa di Potenza, credo delle Chiarisse dette di San Luca, le quali fin dai primi albori della politica redenzione di quelle contrade rassegnarono al Re ed all'illustre conte di Cavour, suo primo ministro, un indirizzo allora pubblicato per la stampa, che riscosse gli elogi di tutta Italia: in quell'indirizzo esse si gloriavano di essere state le Vestali che in quella città avevano ognora custodito il fuoco sacro della libertà, di avere in tempi calamitosi testimoniato in favore delle tante vittime delle persecuzioni politiche in quella provincia, di aver fatto ogni sforzo per proteggerle e salvarle, di aver contribuito con larghe offerte al successo della rivoluzione italiana quando ancora il Borbone sedeva sul trono, di avere infine esse le prime avuto il coraggio ed il vanto di far sventolare sul pinacolo del loro convento il vessillo tricolore nazionale, e di applaudire al risorgimento d'Italia dal primo sorgere dell'alba novella della nostra libertà. Ebbene, anche questo convento fu involto nella comune soppressione, tuttochè in suo favore concorressero gravissime circostanze, ed altresì perchè nella provincia di Basilicata, estesa quanto tutta la Toscana, sopprese ad un tratto tutte le case religiose coi loro educandi, tutte le famiglie civili non hanno più dove mandare ad educare le proprie figliuole. Io non ho simpatia per l'educazione monastica; ma quando non manchi su di essa la vigilanza del Governo, val meglio che l'assoluta ignoranza, fino alla creazione di istituzioni conformi ai tempi che provvedano alla educazione ed istruzione femminile.

Io credo, o signori, che queste parole non siano sospette nella mia bocca: e solo domando che, laddove debba studiarsi, come io desidero e spero, una legge generale per tutta Italia intorno alla soppressione degli ordini religiosi ed alle convenienti eccezioni, si proceda nel tempo medesimo ad un'accurata ed imparziale revisione del lavoro riguardante le eccezioni ed esenzioni decretate in esecuzione delle parziali leggi anteriori.

In quella occasione poi si presenterà ben anche come indispensabile un'altra riforma di un carattere eminentemente legislativo intorno alla condizione civile degli individui appartenenti agli ordini religiosi soppressi.

Voglia la Camera considerare in quale tristissima situazione la legge del 1855 e le altre abbiano collocato i membri di questi ordini religiosi. Essi, in conseguenza dei voti monastici che avevano emessi, erano stati dalle leggi civili dichiarati incapaci di acquistare e di succedere. Ma dal momento che una legge novella li emancipa, trasforma questi voti puramente e semplicemente in obblighi di coscienza senza civile valore ed efficacia, lascia ad essi libertà di uscir dai chiostrì e



1<sup>a</sup> TORNATA DEL 7 AGOSTO

tornare in mezzo al mondo per trovarvi il pungolo di tutti quei bisogni che è impossibile soddisfare quando si manca di capacità di acquistare e di disporre.

Io domando se non divenga logicamente e rigorosamente una necessità di diritto restituire a codesti religiosi nuovamente la civile capacità.

Attualmente può presentarsi questo fenomeno sconsolante e ben poco morale che vi ha frati e suore, che, abilitati dalla legge ad uscire dai chiostrì, se vogliono ritornare nelle loro case, ne siano respinti, come se non avessero più famiglia.

Muore il padre? Succedono tutti gli altri figliuoli ad eccezione di quel frate o di quella suora, perchè si è lasciato tuttavia sussistere l'effetto civile dei voti. Ma i voti furono emessi nella fiducia della perpetuità e conservazione dell'ordine religioso a cui il cittadino addicevasi; egli consentì al suicidio civile della sua persona, non pensando che un giorno il convento sarebbe soppresso; dopo la soppressione quell'ordine di cose è radicalmente cangiato; i voti, semplice vincolo di coscienza, non debbono continuare a produrre conseguenze civili; e noi non dobbiamo lasciare un gran numero di esseri infelici in una veramente deplorabile condizione creata dalla legge.

Anche in questa parte adunque quelle leggi provinciali meritano di essere riformate con l'emanazione di una legge generale.

Signori, sta scritto nei Codici positivi (e ne sia prova l'articolo 715 del Codice Albertino), e fu generalmente insegnato dalla giurisprudenza, che laddove ad un frate si accordasse la secolarizzazione e la facoltà di ritornare al secolo con l'approvazione del potere civile, egli veniva con ciò a ricuperare la civile capacità. Ora, che cosa è la legge generale di soppressione de' conventi, se non una legge di secolarizzazione civile, accordata in massa a' membri delle comunità sopresse, salvì unicamente e semplicemente i vincoli di coscienza?

Un ultimo desiderio mi rimane a manifestare, e non abuserò più a lungo dell'indulgente attenzione della Camera.

Io credo, o signori, che prima e dopo la cessazione da me desiderata delle due amministrazioni degli economati e della Cassa ecclesiastica, e della loro trasformazione in unica amministrazione delle rendite ecclesiastiche, il ministro guardasigilli debba volgere seriamente il suo vigilante sguardo e stabilire norme certe e giuste sopra la destinazione e distribuzione di questa rendita. Specialmente allorchè, in virtù di questa legge, avremo fatto passare la massima parte del patrimonio della Cassa ecclesiastica nel demanio dello Stato, ed una rendita di oltre a 15 milioni annui di franchi sarà assegnata da quest'ultimo in tanti titoli del debito pubblico italiano in pagamento del prezzo; in realtà l'amministrazione della Cassa ecclesiastica non dovrà occuparsi che principalmente della provvida distribuzione e del buon uso di questa rendita, e fa d'uopo che si trovi modo di dare effetto alla parte benefica delle

disposizioni che si trovano nelle leggi che istituirono la Cassa ecclesiastica, di disciplinarle con uniformi norme e regole generali, di assicurarne lo scrupoloso adempimento.

La legge del 17 febbraio 1861 nel Napoletano assegnava ai comuni per usi d'istruzione e di beneficenza i fabbricati dei conventi soppressi, e riserbava a dare un regolamento per determinare i modi con cui si dovessero sovvenire di congrue i parrochi poveri e di pensioni il clero liberale ed onesto; le norme infine con cui si dovessero impiegare le annue lire 170 mila per l'istruzione popolare e tecnica di quelle popolazioni. Di tutto ciò nulla si è fatto, e se l'attuazione di leggi somiglianti ha bisogno di tempo, ormai è trascorso un anno e mezzo dalla promulgazione di quella legge, e perchè si vede che nulla si fa, è perduto il risultato, l'effetto visibile in mezzo alle popolazioni di una legge che fu salutata come un beneficio. Anzi, o signori, non tralascierò di osservare, e l'onorevole guardasigilli non vorrà opporsi, e spero che la Camera mi seconderà, che trattandosi della distribuzione di somme considerevoli, poichè anche secondo lo specchio governativo si tratterebbe di un attivo annuo di 15,000,000 circa, che tale distribuzione ed assegno non debbano farsi senza norma e garanzia, ma lasciarsi unicamente nella prudenza e nell'arbitrio del Ministero. Nè queste parole possono avere il significato di menoma diffidenza verso il mio illustre amico che oggi tiene i sigilli dello Stato, ma penso che non possa assolutamente lasciarsi ad un ministro di disporre di 15 milioni di lire senza norma alcuna, in modo accidentale ed empirico, e senza il voto del Parlamento.

Adunque è mio avviso che un bilancio speciale dovrebbe essere compilato per la futura amministrazione delle rendite ecclesiastiche, il quale dovrebbe comprendere tutte le rendite degli economati e tutte le rendite della Cassa ecclesiastica, e dovrebbe in esso proporre al Parlamento l'uso che si voglia fare in ogni anno di quelle somme, le quali progressivamente diverranno maggiori, dappoichè a misura che cesseranno di vivere i membri delle case sopresse, godenti la pensione, evidentemente debbe rimanere una rendita maggiore a disposizione dell'amministrazione, e destinata a beneficio del popolo ed al sollievo dei mali e delle sofferenze del clero povero e liberale, che noi abbiamo sempre raccomandato al Governo, e che in realtà finora non ha risentito quei benefizi ed aiuti ai quali gli danno diritto i servigi che esso rende alla causa nazionale ed i danni e le privazioni cui per sì nobile causa fu esposto.

Io posso garantire alla Camera che in Napoli, ad eccezione di pochissime pensioni, in massima parte accordate da me allorchè il cardinale arcivescovo di Napoli sospese *a divinis* circa 25 preti, perchè erano intervenuti alla celebrazione della festa nazionale, le quali pensioni si videro poscia per qualche tempo sospese, e si deve all'onorevole guardasigilli l'ordine che non più ne fosse interrotto il pagamento, non si trovò modo di fare una più ampia distribuzione di pensioni e sussidi,

benchè io creda che tuttora si paghino le pensioni già concesse dai Borboni ai loro partigiani sugli economati ossia a carico delle così dette Commissioni diocesane, benchè da me sospese ed assoggettate ad una generale revisione che non so se abbia finora avuto luogo.

Qualunque siano le circostanze, probabilmente perchè non si compì ancora la presa di possesso da parte della Cassa ecclesiastica dei beni e delle rendite che le spettano, è un fatto positivo che il basso clero, il quale per la libertà politica ha sofferto in Napoli proscrizioni, galere ed ogni sorta di oppressioni dai Borboni, che si mantiene liberale, e che negli ultimi due anni non cessa di essere segno di abusive persecuzioni da parte di molti vescovi nemici della patria e cospiranti coi tiranni decaduti, non ha finora potuto sperimentare sotto veruna forma la protezione del Governo nazionale; ed io stesso più volte ebbi occasione di presentare alla Camera non poche petizioni che mi vennero da questa classe benemerita di cittadini, senza che essa abbia potuto efficacemente provvedere in proposito.

È tempo ormai di venire in suo soccorso, e di tutelare la dignità e l'indipendenza del basso clero, poichè (lo dichiaro apertamente) io non voglio il basso clero comprato dal Governo, nè da nessun partito; ma ho diritto di volerne protetta ed assicurata l'indipendenza contro le oppressioni e gli abusi; ed in questa parte, o signori, sono accaduti disordini gravissimi, e tali che è per me inesplicabile come alcuni di essi non abbiano trovata una repressione efficace.

Mi permetterò di rivelarne alla Camera un solo, dal quale essa potrà argomentare i tanti altri.

Uno dei nostri colleghi che siede con noi in questo recinto, un degno sacerdote delle provincie meridionali, non giova tacerne il nome, è l'onorevole Palomba, deputato di Torre del Greco, si trova da ben 14 mesi sospeso a *divinis*, sapete perchè? Egli può mostrarvi la lettera scrittagli dal vicario generale dell'arcivescovo di Napoli, nella quale si ebbe la temerità di tenergli questo linguaggio:

« Poichè voi siete deputato al Parlamento nazionale, il vostro superiore ecclesiastico per tal causa vi sospende a *divinis*; e resterete così sospeso ed interdetti fino a che non abbiate rinunciato al mandato di rappresentante della nazione, e non abbiate con solenne ritrattazione fatto di tal vostro fallo pubblica ammenda. »

Signori, può concepirsi maggiore scandalo, più atroce ingiuria ed offesa alla maestà della nazionale rappresentanza? E pure mi si fa credere che l'onorevole ministro guardasigilli, di ciò giustamente commosso, avendone scritto ad un alto magistrato in Napoli, questi gli abbia risposto che, trattandosi di castigo inflitto al sacerdote, in ragione del suo ministero, non sapesse scorgervi possibilità nè di repressione, nè di riparazione per un fatto di tanta gravità.

Dopo fatti di tal natura, quando si vede il basso clero tiranneggiato, abbandonato, quasi privo di sussistenza e senza una efficace protezione da parte del Governo, protezione non d'altro che della sua politica indipendenza, signori, è veramente un prodigio che si trovino ancora numerosi ecclesiastici in quelle provincie, i quali, come i giornali ne fanno fede, non si stancano di fare pubbliche e generose proteste contro il potere temporale del vescovo di Roma ed atti solenni d'adesione alla politica nazionale del Governo del Re d'Italia.

Signori, io chiuderò le mie parole riassumendomi col pregare l'onorevole ministro guardasigilli di fare studi accurati sulla materia, e di presentarci nella prossima Sessione una legge generale per tutto il regno d'Italia intorno alla soppressione degli ordini religiosi e di altri enti morali ecclesiastici, togliendone occasione dalla revisione ed unificazione delle leggi parziali degli anni 1855, 1860 e 1861; di proporre altresì l'abolizione della Cassa ecclesiastica e degli economati, non nel senso di lasciare inopportuno alle autorità del demanio il mandato d'indagare i meriti del clero povero ed i bisogni delle classi popolari, ma di sostituirvi un'unica e ben ordinata amministrazione di tutte le rendite di provenienza ecclesiastica, acciocchè esse possano servire alla loro pia ed utile destinazione e volgersi a pubblico beneficio; e finalmente di soddisfare alla mia viva e formale istanza perchè, ordinata questa nuova amministrazione, in ogni anno un bilancio speciale delle sue rendite e della loro destinazione ed impiego venga sottoposto alle deliberazioni del Parlamento, il quale così adempirà al debito di vegliare costantemente all'esecuzione della legge ed al retto uso dei copiosi fondi posti a disposizione dell'amministrazione medesima, ed a responsabilità del Ministero da cui essa dipende.

Ciò detto, dichiaro che io voterò questa legge, approvando specialmente il principio che la informa e riservandomi di proporre qualche emendazione nei suoi articoli. Ma, lo ripeto, intendo accettarla come inizio e parte del sistema più vasto e compiuto che fu da me delineato, che attendo di vedere sottoposto al più presto al voto ulteriore del Parlamento, e che (spero) ne otterrà fin da ora un segno di favore mercè l'approvazione di un ordine del giorno che avrò l'onore di proporre.

**PRESIDENTE.** Il deputato Musolino ha facoltà di parlare.

**MUSOLINO.** Se la Camera vuol chiudere la discussione io rinunzio alla parola.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Domani cominceremo a discutere gli articoli.

La seduta è sciolta alle ore 12.